

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 2 novembre 2023

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2023, n. 15.

Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione.

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2023, n. 15.

Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Modificazione alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4
(Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica) è sostituito dal seguente:

“5. La Commissione è composta:

- a) dal dirigente regionale competente in materia di aree naturali protette, con funzioni di Presidente;*
- b) da un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri forestale, designato dal Comandante regionale;*
- c) da un dirigente regionale esperto in discipline giuridiche.*

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Commissione. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale individuato dal dirigente regionale competente in materia di aree naturali protette.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 4/1994 è sostituito dal seguente:

“6. La partecipazione alla Commissione d'esame è a titolo gratuito e non prevede la corresponsione di alcun tipo di indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato a carico della finanza pubblica.”.

CAPO II

Modificazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

Art. 2

(Modificazione all'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), le parole: *“alla superficie agro-silvo-pastorale”* sono sostituite dalle seguenti: *“a parametri agro-silvo-pastorali”*.

CAPO III

Modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6
(Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea)

Art. 3

(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea) è sostituito dal seguente:

“2. Lo statuto dell'Istituto è adottato, su proposta del Presidente dell'Istituto, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci aventi diritto al voto alla data della deliberazione, computando anche i voti espressi attraverso delega ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 2. Lo statuto adottato è approvato con atto dell'Assemblea legislativa. Allo stesso modo si procede per ogni sua modifica.”.

Art. 4

(Integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 6/1995 sono inseriti i seguenti:

“Art. 5 bis

(Votazioni nell'Assemblea dei soci)

1. Ciascun socio in regola con il pagamento della quota sociale annuale ha diritto di voto in seno all'Assemblea dei soci.

2. Ogni avente diritto al voto ai sensi del comma 1, può farsi rappresentare nell'espressione del voto, con delega scritta, da un altro socio presente alla riunione dell'Assemblea e che partecipa al voto. La delega deve indicare il giorno e il luogo della riunione dell'Assemblea convocata. La delega è valida con riferimento alla riunione cui si riferisce. Non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

3. Ai fini del numero legale per la valida costituzione della riunione dell'Assemblea dei soci, si considerano anche le deleghe complessivamente conferite.

Art. 5 ter

(Riunioni dell'Assemblea dei soci in modalità telematica)

1. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono tenersi, previa decisione del Presidente dell'Istituto, in modalità telematica, con partecipazione a distanza di alcuni o di tutti coloro che vi prendono parte, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici idonei a garantire la comunicazione in tempo reale a due vie e il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti, la loro identificazione certa, nonché la regolarità e la tracciabilità delle votazioni. La partecipazione in modalità telematica è equiparata alla partecipazione in presenza fisica.

2. Nelle riunioni in modalità telematica, salvo quanto previsto al comma 3, le votazioni si svolgono a scrutinio palese o per appello nominale con chiamata del Presidente dell'Istituto oppure con votazione elettronica purché estesa a tutti coloro che partecipano alla riunione con diritto di voto. Ogni avente diritto al voto che partecipa in modalità telematica può essere delegato ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 2.

3. Nelle riunioni in modalità telematica la votazione si effettua a scrutinio segreto nei casi previsti dallo statuto purché con modalità idonee a garantire la segretezza del voto.”.

Art. 5

(Modificazione all'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 6/1995 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico sentiti gli altri membri può stabilire che l'organo si riunisca in modalità telematica ai sensi dell'articolo 5 ter. In questo caso non è dovuto il rimborso spese di cui al comma 7 del presente articolo.”.

CAPO IV

Modificazione alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)

Art. 6

(Modificazione all'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. Al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), le parole: *“un metro e mezzo”* sono sostituite dalle seguenti: *“tre metri”*.

CAPO V

Modificazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6
(Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia
per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU))

Art. 7

(Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)), dopo le parole: *“dell'anno precedente”* sono aggiunte le seguenti: *“, su proposta dell'Amministratore Unico”*.

Art. 8

(Modificazione all'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 6/2006 è sostituita dalla seguente:
“e) l'Amministratore Unico di ADiSU di cui all'articolo 10-quater, o suo delegato;”.

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)

1. All'articolo 8 della l.r. 6/2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 bis le parole: *“al Direttore generale dell'ADiSU”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'Amministratore Unico di ADiSU”*;
b) al comma 2 ter le parole: *“del Direttore generale”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'Amministratore Unico di ADiSU”*.

Art. 10

(Modificazione all'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 6/2006 è sostituita dalla seguente:
“a) l'Amministratore Unico;”.

Art. 11

(Integrazione alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)

1. Dopo l'articolo 10 ter della l.r. 6/2006 è inserito il seguente:

*“Art. 10 quater.
(Amministratore Unico)*

1. L'Amministratore Unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della l.r. 11/1995, ed è scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito accademico o professionale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale. L'Amministratore Unico può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non perseguimento delle linee strategiche individuate nel Piano triennale di cui all'articolo 4 e nel Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5.

2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale delle attività istituzionali. In particolare:

- a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;
- b) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante il Piano triennale di cui all'articolo 4 e il Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5;
- c) convoca la prima seduta del Comitato di indirizzo in seguito alla nomina dei componenti di cui all'articolo 14 bis;
- d) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agenzia;
- e) propone alla Giunta regionale il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;
- f) propone alla Giunta regionale il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;
- g) attua il programma attuativo annuale di cui all'articolo 5, in coerenza con il programma triennale di attività;
- h) propone alla Giunta regionale i regolamenti interni dell'Agenzia, nel rispetto dell'articolo 20 ter;
- i) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di organizzazione;
- l) propone alla Giunta regionale il Piano triennale dei fabbisogni del personale, determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 2/2005, nonché la destinazione e l'utilizzo del personale;
- m) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
- n) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
- o) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di garanzia degli studenti;
- p) convoca, per l'insediamento, nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di garanzia degli studenti;
- q) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.”.

2. L'organo dell'ADiSU che svolge le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) della l.r. 6/2006, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad operare fino alla nomina e all'insediamento dell'Amministratore Unico di cui al presente articolo.

Art. 12

(Modificazione all'articolo 14 bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 14 bis della l.r. 6/2006 è sostituita dalla seguente:

“a) formula proposte all'Amministratore Unico ai fini dell'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 5;”.

Art. 13

(Modificazione all'articolo 20 bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 bis della l.r. 6/2006, le parole: “99, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “98-ter”.

Art. 14

(Integrazione alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)

1. Dopo l'articolo 20 bis della l.r. 6/2006 sono inseriti i seguenti:

“Art. 20 ter.

(Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Amministratore Unico:

- a) approva il bilancio di previsione annuale;
- b) approva il conto consuntivo;
- c) approva il programma triennale di attività di cui all'articolo 4, comma 1;
- d) approva il programma attuativo annuale di cui all'articolo 5.

2. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ADiSU. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) le norme regolamentari;
- b) la dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche e i Piani triennali dei fabbisogni del personale.

3. Il termine per l'autorizzazione degli atti di cui al comma 2 è di sessanta giorni dal ricevimento degli stessi, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti e/o di integrazione della documentazione.

Art. 20 quater.
(Compensi)

1. All'Amministratore Unico spetta un compenso, al lordo delle ritenute di legge, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. Il compenso è articolato in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e in una parte variabile commisurata ai risultati.”.

Art. 15
(Abrogazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)

1. Gli articoli 10-bis, 10-ter e 20 della l.r. 6/2006 sono abrogati.

CAPO VI
Modificazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15
(Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale,
la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale
e sportiva e dell'acquacultura)

Art. 16
(Modificazione all'articolo 23 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)

1. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacultura), le parole: *“La Giunta regionale può modificare i divieti”* sono sostituite dalle seguenti: *“Il servizio regionale competente in materia di tutela del patrimonio ittico può autorizzare deroghe ai divieti”*.

Art. 17
(Modificazione all'articolo 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)

1. Al comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 15/2008, le parole: *“La Giunta regionale può disporre deroghe”* sono sostituite dalle seguenti: *“Il servizio regionale competente in materia di tutela del patrimonio ittico può autorizzare deroghe”*.

Art. 18
(Modificazione all'articolo 36 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)

1. Al comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 15/2008, le parole: *“dalle Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“dal servizio regionale competente in materia di tutela del patrimonio ittico”*.

CAPO VII
Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24
(Costituzione del Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”)

Art. 19
(Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”), le parole: *“operanti in Umbria”* sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 24/2008, le parole: *“aventi sede sul territorio regionale”* sono soppresse.

3. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 24/2008, le parole: *“operanti sul territorio regionale”* sono soppresse.

CAPO VIII

Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6
(Istituzione del Centro per le pari opportunità
e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria)

Art. 20

(Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria), dopo le parole: "*Servizio Telefono Donna*" sono inserite le seguenti: "*che è autorizzato dal Centro secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b) della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini) in quanto compatibili*".

CAPO IX

Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25
(Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche
e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1,
23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15)

Art. 21

(Modificazione all'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25)

1. All'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 (Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15), i commi 1 e 1 bis sono abrogati.

CAPO X

Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3
(Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)

Art. 22

(Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3)

1. L'articolo 20 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici) è abrogato.

Art. 23

(Modificazioni all'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3)

1. Alla rubrica dell'articolo 21 della l.r. 3/2010:

- a) le parole: "*da invitare alle procedure negoziate*" sono soppresse;
- b) le parole: "*a centomila euro*" sono sostituite dalle seguenti: "*alle soglie di rilevanza europea*".

2. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 3/2010:

- a) le parole: "*, nel rispetto dei principi individuati all'articolo 20, comma 1, stabilisce, con deliberazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,*" sono sostituite dalle seguenti: "*stabilisce con deliberazione*";
- b) le parole: "*da invitare alle procedure negoziate*" sono soppresse;
- c) le parole: "*a centomila euro*" sono sostituite dalle seguenti: "*alle soglie di rilevanza europea*".

3. Il comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente:

"8. La Regione procede all'individuazione degli operatori economici ai quali affidare i servizi di cui al presente articolo utilizzando l'Elenco di cui al comma 1."

4. Al comma 10 dell'articolo 21 della l.r. 3/2010:

- a) le parole: "*e le procedure di cui al comma 8 per l'individuazione dei soggetti da invitare*" sono soppresse;
- b) le parole: "*a centomila euro*" sono sostituite dalle seguenti: "*alle soglie di rilevanza europea*".

Art. 24

(Modificazioni all'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3)

1. Alla rubrica dell'articolo 26 della l.r. 3/2010:
 - a) le parole: *“da invitare alle procedure negoziate”* sono soppresse;
 - b) le parole: *“a un milione di euro”* sono sostituite dalle seguenti: *“alle soglie di rilevanza europea”*.
2. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 3/2010:
 - a) le parole: *“con regolamento”* sono sostituite dalle seguenti: *“con deliberazione”*;
 - b) le parole: *“da invitare alle procedure negoziate”* sono soppresse;
 - c) le parole: *“a un milione di euro”* sono sostituite dalle seguenti: *“alle soglie di rilevanza europea”*.
3. Al comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 3/2010:
 - a) le parole: *“per l'individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate”* sono soppresse;
 - b) le parole: *“a un milione di euro”* sono sostituite dalle seguenti: *“alle soglie di rilevanza europea”*.

Art. 25

(Modificazione all'articolo 38 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 3/2010 è abrogata.

CAPO XI

Modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28
(Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213))

Art. 26

(Modificazione all'articolo 2-quinquies della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28)

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 2-quinquies della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)), è inserita la seguente:

“o bis) spese derivanti da controversie o contenziosi nei casi in cui è parte il Gruppo;”.

Art. 27

(Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28)

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 28/2012 è soppresso.

CAPO XII

Modificazione alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11
(Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato
e del servizio di gestione integrata dei rifiuti -
Soppressione degli Ambiti territoriali integrati)

Art. 28

(Modificazione all'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)

1. I commi 2 e 3 bis dell'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati) sono abrogati.

CAPO XIII

Modificazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10
(Testo unico in materia di commercio)

Art. 29

(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), come inserito dal comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2022, n. 4 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)), le parole: *“L'esercizio dell'attività commerciale è libero,”* sono sostituite dalle seguenti: *“L'esercizio dell'attività commerciale è libero entro i limiti previsti dall'ordinamento giuridico e”*.

Art. 30

(Modificazione all'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2014, dopo le parole: *“e dei beni culturali”* sono inserite le seguenti: *“e paesaggistici”*.

Art. 31

(Modificazione all'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. La lettera j-bis) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 10/2014, come inserita dal comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 4/2022, è sostituita dalla seguente:

“j-bis) per motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e il paesaggio, della sanità pubblica, della sicurezza stradale e della quiete pubblica, dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e archeologico, gli obiettivi di politica sociale, con particolare riferimento alla tutela della qualità della vita dei cittadini, e di politica culturale.”

Art. 32

(Modificazioni all'articolo 22 bis della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 bis della l.r. 10/2014, come inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 4/2022, dopo le parole: *“di cui all'articolo 11”* sono inserite le seguenti: *“, nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004”*.

2. Al comma 3 dell'articolo 22 bis della l.r. 10/2014, come inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 4/2022, dopo le parole: *“di cui al comma 2”* sono inserite le seguenti: *“, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione”*.

3. Il comma 4 dell'articolo 22 bis della l.r. 10/2014, come inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 4/2022, è sostituito dal seguente:

“4. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 11 i comuni possono altresì prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al comma 1 a fronte di motivate esigenze volte a garantire la sicurezza stradale ed evitare adensamenti di traffico e disturbo della quiete pubblica, nonché a tutelare l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.”

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 bis della l.r. 10/2014 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Nelle aree da sottoporre a tutela di cui al comma 1 ed esclusivamente per la tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis), i comuni, inoltre, possono stabilire, per le attività commerciali, eventuali limiti di orario e cautele da adottare per il contenimento delle emissioni rumorose, nonché limitare o vietare la vendita di bevande alcoliche e la vendita di bevande contenute nei contenitori di vetro.”

Art. 33

(Modificazione all'articolo 33 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Il comma 1-ter dell'articolo 33 della l.r. 10/2014, come inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 4/2022, è sostituito dal seguente:

“1-ter. La violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione di cui al comma 1-bis, nonché la violazione delle prescrizioni di esercizio stabilite dal Comune ai sensi dell’articolo 22-bis, comma 4-bis, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 800,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro.”.

Art. 34
(Norma finale)

1. Quanto previsto al comma 4-bis dell’articolo 22-bis della l.r. 10/2014, come inserito dalla presente legge, trova applicazione anche per le attività commerciali in esercizio al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

CAPO XIV
Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
(Testo unico Governo del territorio e materie correlate)

Art. 35
(Modificazione all’articolo 118 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 118 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate) il numero: “4,50” è sostituito dal seguente: “6,50”.

Art. 36
(Modificazioni all’articolo 133 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

1. Dopo l’alinea del comma 1 dell’articolo 133 della l.r. 1/2015, prima della lettera a), è inserita la seguente:

“0a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38);”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 133 della l.r. 1/2015, la parola: “trecento” è sostituita dalla seguente: “mille” e, dopo le parole: “artigianato e agricoltura” sono aggiunte le seguenti: “, quando non ricorre la condizione di cui alla lettera 0a)”.

Art. 37
(Modificazioni all’articolo 135 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

1. Al comma 1 dell’articolo 135 della l.r. 1/2015 le parole: “comprese quelle agricole” sono soppresse e, dopo le parole: “tipi di attività produttiva” sono aggiunte le seguenti: “, prevedendo, per le attività produttive agricole, un’incidenza pari o inferiore al settanta per cento dell’incidenza stabilita per le altre attività produttive”.

Art. 38
(Norme finali)

1. I Comuni adeguano la propria disciplina normativa a quanto previsto dall’articolo 36 della presente legge.
2. L’articolo 37 della presente legge produce effetti a decorrere dall’adeguamento da parte dei Comuni delle rispettive discipline normative nell’ambito della propria autonomia.

CAPO XV
Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)

Art. 39
(Modificazioni all’articolo 38 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Il comma 7 dell’articolo 38 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) è sostituito dal seguente:

“7. L’ambito territoriale di ciascun Distretto è definito dal Direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale, d’intesa con la conferenza dei sindaci di cui all’articolo 8, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con proprio atto, per l’articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, in armonia con quanto previsto dalla normativa nazionale e nel rispetto degli articoli 265 e 268-bis.”.

2. Al comma 8 dell'articolo 38 della l.r. 11/2015, le parole: “*case della salute*” sono sostituite dalle seguenti: “*case della comunità*”.

Art. 40

(Modificazione all'articolo 39 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“1. L'incarico di Direttore di Distretto, quale struttura Complessa, è attribuito dal Direttore generale di cui all'articolo 25 ad un dirigente sanitario del SSN che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del d.lgs. 502/1992, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. Il conferimento dell'incarico di Direttore di Distretto è effettuato mediante procedure pubbliche di selezione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”

Art. 41

(Modificazione all'articolo 48 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:

“1-bis. La non esclusività del rapporto non preclude la direzione di strutture semplici e complesse ai sensi dell'articolo 15 quater, comma 4 del d.lgs. 502/1992.”

Art. 42

(Abrogazione dell'articolo 49 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. L'articolo 49 della l.r. 11/2015 è abrogato.

Art. 43

(Integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Dopo l'articolo 83 della l.r. 11/2015 sono inseriti i seguenti:

“Art. 83-bis

(Comitato Regionale di Valutazione (C.RE.VA.))

1. È istituito il Comitato regionale di valutazione, di seguito denominato C.RE.VA., organismo nominato dalla Giunta regionale per il supporto nella valutazione delle politiche in ambito socio sanitario, al fine di assicurare la sostenibilità economica del servizio sanitario regionale con l'erogazione di servizi socio assistenziali di qualità alla cittadinanza.

2. Il C.RE.VA. supporta la Giunta regionale nella disamina e nell'analisi dei piani di assunzione del personale delle Aziende sanitarie regionali, al fine di verificarne la coerenza con la normativa nazionale, regionale, nonché con gli atti di programmazione regionale.

3. Il C.RE.VA. supporta, altresì, la Giunta regionale nel processo di approvazione dei Piani degli investimenti delle Aziende sanitarie regionali, esaminando la loro compatibilità rispetto alle risorse disponibili o rispetto ad eventuali finanziamenti specificamente dedicati.

4. La composizione del C.RE.VA. ed il suo ruolo di supporto, che può esplicarsi in tutti quegli ambiti in cui vi sia l'esigenza di verificare la sostenibilità economica di azioni attuative della programmazione regionale, anche in relazione ad eventuali limiti di spesa o di risorse assegnate, sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto.

5. La partecipazione al C.RE.VA. è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 83-ter

(Attività Ispettiva e di vigilanza)

1. È istituito l'organismo regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza sulle aziende sanitarie, sugli enti pubblici e privati autorizzati che afferiscono al settore sanitario, socio sanitario e sociale. La struttura ispettiva opera direttamente in collegamento funzionale con la Direzione regionale competente in materia di Salute.

2. La struttura ispettiva è presieduta dal Direttore regionale competente in materia di Salute ed è composta da soggetti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale e da esperti esterni. La partecipazione è a titolo gratuito.

3. *Alla struttura ispettiva sono attribuite funzioni ispettive e di vigilanza ordinarie e straordinarie, di carattere amministrativo, contabile, tecnico-scientifico e funzionale rispetto agli enti che operano in ambito sanitario, socio sanitario e sociale nella Regione Umbria.*

4. *La struttura ispettiva è attivata dal Direttore regionale competente in materia di Salute.*

5. *La struttura ispettiva opera in collegamento con i collegi dei revisori dei conti o collegi sindacali degli enti di cui al comma 1.*

6. *La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina l'attività e l'organizzazione della struttura ispettiva.”.*

Art. 44

(Modificazioni all'articolo 102 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 102 della l.r. 11/2015, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “;”.

2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 102 della l.r. 11/2015, è aggiunta la seguente:

“l bis) Registro degli impianti protesici mammari.”.

Art. 45

(Sostituzione dell'articolo 104 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. L'articolo 104 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 104

(Gestione del trasporto sanitario)

1. *Il trasporto sanitario costituisce attività di interesse generale improntata al rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza.*

2. *Il trasporto sanitario può essere svolto da soggetti pubblici o privati autorizzati secondo la normativa regionale vigente. Il trasporto sanitario effettuato per conto e a carico del servizio sanitario regionale è affidato a soggetti pubblici o privati accreditati secondo la normativa regionale vigente.*

3. *Per trasporto sanitario, ai fini dell'applicazione dei commi 5, 6 e 7, si intende:*

a) *il trasporto sanitario in emergenza urgenza gestito dalla centrale operativa territoriale 118 ed eseguito sul luogo dell'improvvisa insorgenza di una patologia o di un infortunio verso le strutture sanitarie di riferimento. Tale tipologia di intervento può essere eseguita, su specifica indicazione della centrale 118, anche mediante l'utilizzo di altri mezzi di intervento sanitario rapido alternativi alle autoambulanze, quali l'elicottero e il natante da trasporto/soccorso nelle acque interne;*

b) *il trasporto sanitario di pazienti non gestito dalla centrale operativa territoriale 118, rientrante nei livelli essenziali di assistenza.*

4. *Il personale sanitario ed il personale volontario devono essere adeguatamente formati in base alla tipologia del servizio di trasporto sanitario, seguendo specifici corsi di formazione.*

5. *Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106), i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza di cui al comma 3, lettera a), sono in via prioritaria oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito RUNTS, aderenti ad una rete associativa ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, nel caso in cui l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, secondo criteri di efficienza, economicità, trasparenza e non discriminazione. Alle predette convenzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 56 del d.lgs. 117/2017.*

6. *Qualora il trasporto di cui al comma 3, lettera a), non possa essere assicurato secondo quanto stabilito al comma 5, le Aziende Sanitarie affidano tale servizio mediante una selezione pubblica in base alla normativa vigente.*

7. *Ai sensi dell'articolo 56 del d.lgs. 117/2017, i servizi di trasporto sanitario di cui al comma 3, lettera b), possono essere oggetto di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse, se più favorevoli rispetto al mercato, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione, parità di trattamento e mediante procedure comparative.*

8. *L'amministrazione regionale e le Aziende Sanitarie possono anche prevedere forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento nell'ambito del trasporto sanitario con gli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi della l. 241/1990 e della legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa).*

9. La Giunta regionale fissa con regolamento i requisiti ed il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario.”.

Art. 46

(Modificazioni all'articolo 117 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Alla lettera a) del comma 1 ter dell'articolo 117 della l.r. 11/2015, dopo le parole: “*da parte degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie*” sono aggiunte le seguenti: “, *ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari,*”.

2. La lettera b) del comma 1 ter dell'articolo 117 della l.r. 11/2015 è abrogata.

Art. 47

(Modificazioni all'articolo 118 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 11/2015, dopo le parole: “*e ai professionisti che ne facciano richiesta*” sono aggiunte le seguenti: “, *nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari,*”.

2. Al comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 11/2015, le parole: “*dal reg. reg. 31 luglio 2002, n. 3 (Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie)*” sono sostituite dalle seguenti: “*da norme regolamentari*”.

Art. 48

(Norme transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 104, comma 9 della l.r. 11/2015, come stabilito dalla presente legge.

2. I procedimenti di autorizzazione e di accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1 e, in ogni caso, fino all'entrata in vigore del medesimo regolamento di cui al comma 1 non trova applicazione quanto previsto all'articolo 6, comma 1, del regolamento regionale 23 giugno 2017, n. 3 (Disposizioni per l'autorizzazione e per l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario).

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con norme regolamentari, disciplina modalità e termini per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 117 della l.r. 11/2015, come modificato dalla presente legge.

4. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 3 continua ad applicarsi il regolamento regionale 2 agosto 2017, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)).

CAPO XVI

Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12

(Testo unico in materia di agricoltura)

Art. 49

(Modificazioni all'art. 106 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 106 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), dopo le parole: “*all'articolo 116*” sono aggiunte le seguenti: “*o nelle zone idonee in base alle caratteristiche pedoclimatiche del luogo di impianto, tenuto conto dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto*”.

2. Al comma 5 dell'articolo 106 della l.r. 12/2015, dopo le parole: “*riconoscimento regionale,*” sono inserite le seguenti: “*fatto salvo quanto stabilito al comma 5 bis,*”.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 106 della l.r. 12/2015 sono aggiunti i seguenti:

“*5 bis. Per le tartufaie coltivate realizzate con contributo pubblico l'attestazione di riconoscimento è rilasciata dall'ente competente che, sulla base del progetto di intervento presentato con la domanda di contributo, verifica la rispondenza con quanto stabilito al comma 1.*”

5 ter. Qualora la tartufaiia coltivata da realizzare con contributo pubblico ai sensi del comma 5 bis non sia realizzata o sia realizzata difformemente da quanto previsto dal progetto presentato, l'attestazione rilasciata ai sensi del comma 5 bis è rispettivamente revocata o rettificata.”.

Art. 50

(Modificazioni all'articolo 107 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 107 della l.r. 12/2015, le parole: “*L'unione di comuni competente per territorio*” sono sostituite dalle seguenti: “*Fermo restando quanto stabilito all'articolo 106, comma 5 bis, l'ente competente*”.

2. Al comma 3 dell'articolo 107 della l.r. 12/2015, le parole: “*l'unione di comuni competente per territorio*” sono sostituite dalle seguenti: “*l'ente competente*”.

Art. 51

(Disposizioni di prima applicazione)

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i parametri di cui al comma 3 dell'articolo 106 della l.r. 12/2015, come modificato dalla presente legge, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stessa.

CAPO XVII

Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10

(Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali)

Art. 52

(Modificazione all'articolo 28, comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10)

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali) è sostituito dal seguente:

“1. I contratti a qualunque titolo stipulati dalla Regione Umbria e dall'Agenzia forestale regionale per la conduzione di Aziende agrarie facenti parte del patrimonio immobiliare della Regione Umbria, già prorogati alla data del 31 dicembre 2023, nonché quelli con scadenza nelle annualità 2024-2025-2026-2027, sono da intendersi prorogati alla data del 31 dicembre 2028.”.

CAPO XVIII

Modificazioni alla legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1

(Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità)

Art. 53

(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1)

1. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità), le parole: “*negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico*” sono sostituite dalle seguenti: “*presso gli uffici e servizi pubblici regionali e degli enti locali*”.

Art. 54

(Modificazione all'articolo 9 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 1/2022, le parole: “*2022 e 2023*” sono sostituite dalle seguenti: “*2022, 2023 e 2024*”.

CAPO XIX

Modificazioni alla legge regionale 23 marzo 2022, n. 4

(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10

(Testo unico in materia di commercio))

Art. 55

(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2022, n. 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2022, n. 4 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)), dopo le parole: “*e dei beni culturali*” sono inserite le seguenti: “*e paesaggistici*”.

Art. 56

(Abrogazione alla legge regionale 23 marzo 2022, n. 4)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 4/2022 è abrogato.

CAPO XX

Modificazioni alla legge regionale 6 marzo 2023, n. 1

(Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica))

Art. 57

(Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)), dopo le parole: "*combustibili fossili*" sono aggiunte le seguenti: "*in un'ottica di sviluppo sostenibile e tutela del paesaggio*".

Art. 58

(Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)

1. All'articolo 8 della l.r. 1/2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dopo le parole: "*tutela dell'ambiente*" sono aggiunte le seguenti: "*e del paesaggio*";
- b) alla fine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 1/2023, dopo le parole: "*evidenza pubblica*" sono aggiunte le seguenti: "*nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 175/2016*".

Art. 59

(Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)

1. All'articolo 11 della l.r. 1/2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine del punto 3 della lettera d) del comma 2, dopo le parole: "*presente lettera*" sono aggiunte le seguenti: "*ivi compreso ogni adeguamento dei progetti alle eventuali prescrizioni emerse in esito alla fase di cui alla precedente lettera d) e relativa verifica*";
- b) la lettera e) del comma 2 è abrogata;
- c) la lettera g) del comma 2 è abrogata;
- d) il comma 5 è abrogato.

Art. 60

(Modificazione all'articolo 12 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 1/2023, dopo le parole: "*l'adozione del bando*" sono aggiunte le seguenti: "*, nonché gli eventuali elementi in relazione alla specificità del contesto territoriale di riferimento*".

Art. 61

(Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)

1. All'articolo 13 della l.r. 1/2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"*1. Possono partecipare alla procedura per l'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche gli operatori economici:*
 - a) *per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;*
 - b) *che non siano destinatari di provvedimenti di decadenza di cui all'articolo 55 del r.d. 1775/1933.*";
- b) i commi 6 e 7 sono abrogati.

Art. 62

(Modificazione all'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)

1. Al punto 1 della lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2023, dopo le parole: “*in ogni tempo*” sono inserite le seguenti: “*la sicurezza delle infrastrutture esistenti ivi inclusi*”.

Art. 63

(Modificazione all'articolo 29 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)

1. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 1/2023, le parole: “*di cui al comma 3 dell'articolo 24*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui all'articolo 3 della l.r. 18/2021*”.

CAPO XXI

Disposizioni finali

Art. 64

(Norma di abrogazione)

1. Il regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6 (Funzionamento del Comitato legislativo e procedure di formazione degli atti normativi di competenza della Giunta regionale), è abrogato, ad eccezione dell'articolo 8.

Art. 65

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 30 ottobre 2023

TESEI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Presidente Tesei, deliberazione n. 599 del 14 giugno 2023, atto consiliare n. 1792 (XI Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “Affari istituzionali e comunitari” con competenza in sede redigente, II “Attività economiche e governo del territorio” e III “Sanità e servizi sociali” con competenza in sede consultiva, il 16 giugno 2023;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 16 ottobre 2023, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Nicchi per la maggioranza e dal Vice Presidente Porzi per la minoranza (Atto n. 1792/BIS);
- approvato dall’Assemblea legislativa nella seduta del 24 ottobre 2023, deliberazione n. 355.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4, recante "Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica" (pubblicata nel B.U.R. 2 marzo 1994, n. 9), come modificato dalla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5

Corsi di formazione ed aggiornamento.

1. Gli enti di cui all'art. 3 organizzano corsi di formazione e di aggiornamento sulla base delle modalità e dei termini stabiliti dalla Giunta regionale.
2. I Comuni che per esigenze di tutela e di vigilanza ambientale, anche degli ambiti urbani, nonché le Comunità montane, che intendano disporre di guardie ecologiche volontarie, rivolgono istanza alla Regione per far organizzare i relativi corsi.
3. Gli interessati inoltrano all'Ente competente domanda di ammissione al corso, comprovando il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godimento dei diritti civili e politici;
 - b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere sottoposti a misure di sicurezza;
 - c) non aver subito condanna per qualsiasi tipo di violazione della normativa con finalità di salvaguardia ambientale e naturalistica.
4. Al termine del corso le aspiranti guardie sostengono presso l'Ente organizzatore un esame teorico-pratico innanzi ad una commissione regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. *La Commissione è composta:*
 - a) dal dirigente regionale competente in materia di aree naturali protette, con funzioni di Presidente;
 - b) da un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri forestale, designato dal Comandante regionale;
 - c) da un dirigente regionale esperto in discipline giuridiche.*In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Commissione. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale individuato dal dirigente regionale competente in materia di aree naturali protette.*
6. *La partecipazione alla Commissione d'esame è a titolo gratuito e non prevede la corresponsione di alcun tipo di indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato a carico della finanza pubblica.».*

Nota all'art. 2, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 40, comma 1, lett. c) della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 maggio 1994, n. 22), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 40

Norme finanziarie.

1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari al settantuno per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il decreto legislativo n. 230/1991 e successive modifiche, nonché dalla tassa di concessione relativa alle aziende agrituristiche venatorie di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1. L'utilizzazione di tale somma è destinata nel bilancio regionale all'attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate, da calcolare sul totale delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui al primo periodo:

Omissis.

 - c) il cinquantaquattro per cento, ripartito con atto di Giunta regionale tra gli Ambiti Territoriali di Caccia secondo criteri di proporzionalità riferiti al numero di iscritti, *a parametri agro-silvo-pastorali* ed ai carnieri realizzati della specie cinghiale, da utilizzare:
 - i. per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura su tutto il territorio, in attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento regionale di attuazione;
 - ii. per la realizzazione dei progetti di gestione faunistica ambientale di cui all'articolo 29 del Reg. reg. 1° ottobre

2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia), di cui minimo il quattro per cento delle somme assegnate è destinato alla concessione dei contributi previsti all'articolo 38, in conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato e a quanto previsto nel Piano faunistico venatorio regionale per la parte che concerne la determinazione dei criteri di cui all'articolo 38, comma 3;
Omissis.».

Note all'art. 3, alinea e parte novellistica:

- La legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, recante “Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea” (pubblicata nel 22 febbraio 1995, n. 9), è stata modificata con leggi regionali: 27 dicembre 2001, n. 36 (in B.U.R. 16 gennaio 2002, n. 3) e 5 maggio 2021, n. 8 (in B.U.R. 7 maggio 2021, n. 28, E.S.).
Il testo vigente dell'art. 2, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2
Statuto.

1. Lo statuto dell'Istituto deve essere in armonia con i principi statutari e la legislazione della Regione dell'Umbria nonché assicurare il rispetto dei criteri generali sanciti dalla presente legge.
2. *Lo statuto dell'Istituto è adottato, su proposta del Presidente dell'Istituto, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci aventi diritto al voto alla data della deliberazione, computando anche i voti espressi attraverso delega ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 2. Lo statuto adottato è approvato con atto dell'Assemblea legislativa. Allo stesso modo si procede per ogni sua modifica.*».

- Il testo dell'art. 5 bis della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, come inserito dalla presente legge all'art. 4, è il seguente:

«Art. 5 bis
(Votazioni nell'Assemblea dei soci)

1. Ciascun socio in regola con il pagamento della quota sociale annuale ha diritto di voto in seno all'Assemblea dei soci.
2. Ogni avente diritto al voto ai sensi del comma 1, può farsi rappresentare nell'espressione del voto, con delega scritta, da un altro socio presente alla riunione dell'Assemblea e che partecipa al voto. La delega deve indicare il giorno e il luogo della riunione dell'Assemblea convocata. La delega è valida con riferimento alla riunione cui si riferisce. Non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.
3. Ai fini del numero legale per la valida costituzione della riunione dell'Assemblea dei soci, si considerano anche le deleghe complessivamente conferite.».

Nota all'art. 4, alinea:

- Per la legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, si veda la nota all'art. 3, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 5, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 6 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (si veda la nota all'art. 3, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6
Il Comitato tecnico-scientifico.

1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'Istituto è composto dal Presidente e da altri quattro componenti, scelti tra studiosi di comprovata competenza e professionalità nel campo delle scienze storiche e sociali ed appartenenti al mondo della cultura, dell'Università, della scuola e delle professioni. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico è anche Presidente dell'Istituto.
2. Su proposta del Presidente dell'Assemblea legislativa, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, l'Assemblea legislativa elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati, il candidato a ricoprire la carica di Presidente ai sensi del comma 1.
3. Dei quattro componenti di cui al comma 1, due sono eletti dall'Assemblea legislativa con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età. Gli altri due componenti sono eletti dall'Assemblea dei soci e i nominativi sono comunicati al Presidente dell'Assemblea legislativa.
4. Il Comitato tecnico-scientifico è costituito con decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa pubblicato nel BUR telematico della Regione Umbria. Nel decreto è fissata la data della seduta di insediamento.
5. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica cinque anni e ad esso si applicano le norme che disciplinano le nomine e le designazioni di competenza regionale e la proroga degli organi amministrativi.
6. Spetta al Comitato tecnico-scientifico la proposta dei programmi di attività dell'Istituto per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, avuto riguardo alle compatibilità finanziarie.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, ai componenti del Comitato tecnico-scientifico spetta, a carico del bilancio dell'Istituto, un gettone di presenza e gli eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle sole

riunioni del Comitato nella misura di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

7 bis. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico sentiti gli altri membri può stabilire che l'organo si riunisca in modalità telematica ai sensi dell'articolo 5 ter. In questo caso non è dovuto il rimborso spese di cui al comma 7 del presente articolo.».

- Il testo dell'art. 5 ter della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (si veda la nota all'art. 3, alinea e parte novellistica), come inserito dalla presente legge all'art. 4, è il seguente:

«Art. 5 ter

(Riunioni dell'Assemblea dei soci in modalità telematica)

1. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono tenersi, previa decisione del Presidente dell'Istituto, in modalità telematica, con partecipazione a distanza di alcuni o di tutti coloro che vi prendono parte, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici idonei a garantire la comunicazione in tempo reale a due vie e il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti, la loro identificazione certa, nonché la regolarità e la tracciabilità delle votazioni. La partecipazione in modalità telematica è equiparata alla partecipazione in presenza fisica.
2. Nelle riunioni in modalità telematica, salvo quanto previsto al comma 3, le votazioni si svolgono a scrutinio palese o per appello nominale con chiamata del Presidente dell'Istituto oppure con votazione elettronica purché estesa a tutti coloro che partecipano alla riunione con diritto di voto. Ogni avente diritto al voto che partecipa in modalità telematica può essere delegato ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 2.
3. Nelle riunioni in modalità telematica la votazione si effettua a scrutinio segreto nei casi previsti dallo statuto purché con modalità idonee a garantire la segretezza del voto.».

Nota all'art. 6, alinea:

- La legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante "Testo unico regionale per le foreste" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 novembre 2001, n. 58), è stata modificata con leggi regionali: 15 aprile 2009, n. 9 (in B.U.R. 22 aprile 2009, n. 18), 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18), 21 giugno 2013, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 26 giugno 2013, n. 29), 30 marzo 2015, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 31 marzo 2015, n. 17), 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57) e 25 luglio 2022, n. 10 (in S.O. n. 2 al B.U.R. 27 luglio 2022, n. 37).
Il testo vigente dell'art. 7, comma 7, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7

Divieti.

Omissis.

7. La sosta dei veicoli a motore sulle strade transitabili è consentita all'esterno della sede viaria per una fascia di larghezza non superiore a *tre metri*.».

Nota all'art. 7, alinea:

- La legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, recante "Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)" (pubblicata nel B.U.R. 5 aprile 2006, n. 16), è stata modificata con leggi regionali: 5 marzo 2009, n. 4 (in B.U.R. 6 marzo 2009, n. 10, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 27 marzo 2017, n. 2 (in B.U.R. 29 marzo 2017, n. 13), 3 agosto 2017, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 agosto 2017, n. 33) e 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68).
Il testo vigente dell'art. 5, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5

Programma attuativo annuale.

1. Il Piano triennale è attuato mediante i programmi attuativi annuali approvati dalla Giunta regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente, *su proposta dell'Amministratore Unico*.
2. Il programma attuativo annuale, in particolare, contiene:
 - a) gli obiettivi da conseguire, gli interventi da attuare e le risorse da impiegare nell'anno di riferimento;
 - b) le modalità di assegnazione delle provvidenze;
 - c) gli investimenti, con l'indicazione delle relative risorse finanziarie.
- 2-bis. Il programma contiene altresì lo schema di contratto di servizio che viene sottoscritto prima dell'inizio di ogni anno accademico dalla struttura regionale competente e dall'ADiSU. Tale contratto include gli indicatori, validati dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'articolo 20-bis, finalizzati alla misurazione dei servizi erogati dall'ADiSU per garantire e migliorare l'efficacia, l'efficienza, la tempistica, la continuità e la qualità dei servizi stessi. Il contratto di servizio è pubblicato sul sito istituzionale dell'ADiSU.».

Note all'art. 8, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 6, comma 2 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (si veda la nota all'art. 7, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6
Conferenza permanente Regione-Università.

Omissis.

2. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, con funzioni di presidente;
- b) il Rettore dell'Università degli studi di Perugia o suo delegato;
- c) il Rettore dell'Università per stranieri di Perugia o suo delegato;
- d) i legali rappresentanti degli istituti di grado universitario aventi sede legale in Umbria o loro delegati;
- e) l'Amministratore Unico di ADiSU di cui all'articolo 10-quater, o suo delegato;
- f) quattro componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali individuati tra i rappresentanti dei comuni presso cui hanno sede facoltà, corsi di laurea, istituti dell'Università degli studi di Perugia;
- g) cinque studenti eletti, con voto limitato a tre, dalla Commissione di cui all'articolo 7.

Omissis.».».

- Il testo dell'art. 10-quater ter della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (si veda la nota all'art. 3, alinea e parte novellistica), come inserito dalla presente legge all'art. 11, è il seguente:

«Art. 10 quater.
(Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della l.r. 11/1995, ed è scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito accademico o professionale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale. L'Amministratore Unico può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non perseguimento delle linee strategiche individuate nel Piano triennale di cui all'articolo 4 e nel Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5.

2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale delle attività istituzionali. In particolare:

- a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;
- b) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante il Piano triennale di cui all'articolo 4 e il Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5;
- c) convoca la prima seduta del Comitato di indirizzo in seguito alla nomina dei componenti di cui all'articolo 14 bis;
- d) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agenzia;
- e) propone alla Giunta regionale il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;
- f) propone alla Giunta regionale il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;
- g) attua il programma attuativo annuale di cui all'articolo 5, in coerenza con il programma triennale di attività;
- h) propone alla Giunta regionale i regolamenti interni dell'Agenzia, nel rispetto dell'articolo 20 ter;
- i) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di organizzazione;
- l) propone alla Giunta regionale il Piano triennale dei fabbisogni del personale, determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 2/2005, nonché la destinazione e l'utilizzo del personale;
- m) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
- n) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
- o) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di garanzia degli studenti;
- p) convoca, per l'insediamento, nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di garanzia degli studenti;
- q) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.».

Nota all'art. 9, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 8, commi 2 bis e 2 ter della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (si veda la nota all'art. 7, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8
Funzioni e compiti della Commissione di garanzia degli studenti.

Omissis.

2 bis. La Commissione di garanzia verifica, altresì, il corretto adempimento del contratto di servizio di cui all'articolo 5, comma 2-bis, anche con la collaborazione delle strutture dell'ADiSU. La Commissione, qualora verifichi inadempimenti o ritardi nell'erogazione dei servizi di cui all'articolo 3, segnala alla struttura competente e all'Amministratore Unico di ADiSU i disservizi riscontrati, al fine della loro eliminazione.

2 ter. Il Garante dello studente, su invito dell'Amministratore Unico di ADiSU, può partecipare ad incontri istituzionali, nell'ambito dell'attività dell'ADiSU.

Omissis...».

Nota all'art. 10, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 10 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (si veda la nota all'art. 7, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10
Organi.

1. Sono organi dell'ADiSU:
- a) l'Amministratore Unico;
 - b) il Collegio dei revisori dei conti;
 - b-bis) il Comitato di indirizzo.».

Note all'art. 11, alinea e parte novellistica:

- Per la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, si veda la nota all'art. 7, alinea. Il testo dell'art. 4 e il testo dell'art. 20 ter, come inserito dalla presente legge all'art. 14, è il seguente:

«Art. 4
Piano triennale per il diritto allo studio universitario.

1. La Giunta regionale, nel rispetto del Documento di economia e finanza regionale, del Documento regionale annuale di programmazione e acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Università di cui all'articolo 6, comma 3, adotta il Piano triennale per il diritto allo studio universitario e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.
2. Il Piano triennale, in particolare, contiene:
 - a) gli obiettivi generali e di settore da perseguire, nonché le relative priorità;
 - b) le risorse finanziarie destinate agli interventi previsti;
 - c) i criteri generali per l'erogazione delle provvidenze e dei servizi;
 - d) i criteri per la determinazione delle tariffe e la eventuale partecipazione degli studenti ai costi dei servizi;
 - e) la definizione degli interventi e dei servizi non destinati alla generalità degli studenti;
 - f) i criteri e le modalità relativi al controllo di gestione.
3. Il Piano triennale ha efficacia fino all'approvazione del successivo.

Art. 20 ter.
(Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Amministratore Unico:
 - a) approva il bilancio di previsione annuale;
 - b) approva il conto consuntivo;
 - c) approva il programma triennale di attività di cui all'articolo 4, comma 1;
 - d) approva il programma attuativo annuale di cui all'articolo 5.
2. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ADiSU. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti:
 - a) le norme regolamentari;
 - b) la dotazione organica del personale, non-ché le relative modifiche e i Piani triennali dei fabbisogni del personale.
3. Il termine per l'autorizzazione degli atti di cui al comma 2 è di sessanta giorni dal ricevimento degli stessi, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti e/o di integrazione della documentazione.».

- Per il testo dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, si veda la nota all'art. 7, alinea.
- Per il testo dell'art. 14 bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, si vedano le note all'art. 12, alinea e parte novellistica.
- La legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, recante "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi" (pubblicata nel B.U.R. 29 marzo 1995, n. 16, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 30 giugno 1999, n. 18 (in B.U.R. 7 luglio 1999, n. 38), 21 marzo 1997, n. 8 (in B.U.R. 26 marzo 1997, n. 8), 29 marzo 2007, n. 8 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14), 28 novembre 2014, n. 25 (in B.U.R. 3 dicembre 2014, n. 56), 24 novembre 2017, n. 17 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 novembre 2017, n. 52), 1 agosto 2019, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 5 agosto 2019, n. 39), 20 marzo 2020, n. 1 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20), 28 novembre 2020, n. 12 (in S.S. al B.U.R. 28 novembre 2020, n. 91), 8 marzo 2021, n. 3 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 10 marzo 2021, n. 16) e 20 dicembre 2021, n. 17 (in B.U.R. 29 dicembre 2021, n. 76).
- Per il testo dell'art. 10, comma 1, lett. a) della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, si veda la nota all'art. 10, alinea.

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, recante "Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale" (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 6), è il seguente:

«Art. 13
Autonomia delle Agenzie regionali.

1. Le Agenzie regionali aventi carattere strumentale, per la gestione unitaria delle funzioni regionali attribuite, sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria. Le Agenzie regionali esercitano le attività di propria competenza ai sensi delle singole discipline normative, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e dell'ordinamento contabile regionale.
2. Le Agenzie di cui al comma 1 dispongono di proprio personale ovvero di personale trasferito o comandato dalla Regione o da altre amministrazioni pubbliche.
3. Nel caso in cui venga operata con legge regionale la riforma dell'assetto istituzionale delle Agenzie di cui al comma 1, il personale trasferito dalla Regione non più utilizzabile presso le strutture stesse, rientra, a domanda, nell'organico regionale. I criteri per la sua assegnazione sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata dell'Ente.
4. La Giunta regionale, ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, effettua annualmente un monitoraggio sull'andamento complessivo delle politiche organizzative e di gestione del personale assegnato alle Agenzie di cui al comma 1, in concomitanza con la definizione delle risorse finanziarie assegnate.
5. Le disposizioni contenute nella legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 e successive modificazioni sono applicate anche al personale regionale trasferito secondo le modalità contenute nelle singole discipline normative presso aziende e agenzie regionali e presso gli altri enti di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.».

Note all'art. 12, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 14 bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (si veda la nota all'art. 7, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14 bis
Comitato di indirizzo.

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nei commi 269 e 270 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) è istituito il Comitato di indirizzo, di seguito Comitato.
2. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:
 - a) quattro rappresentanti della Regione, di cui due eletti dall'Assemblea legislativa con il voto limitato e due designati dalla Giunta regionale;
 - b) un rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia;
 - c) un rappresentante dell'Università per Stranieri di Perugia;
 - d) un rappresentante degli istituti di grado universitario aventi sede legale in Umbria designato d'intesa tra gli stessi;
 - e) due rappresentanti degli studenti eletti dalla Commissione di garanzia degli studenti di cui all'articolo 7.
3. Il Comitato esercita le seguenti funzioni:
 - a) formula proposte all'Amministratore Unico ai fini dell'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 5;
 - b) esprime pareri obbligatori sui seguenti atti:
 - 1) bilancio di previsione e le relative variazioni;
 - 2) bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;
 - 3) esercita attività di vigilanza attraverso l'elaborazione di relazioni semestrali sull'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 10-bis, comma 6, lettera d), da trasmettere alla Giunta regionale e al Garante degli studenti di cui all'articolo 7, comma 3.
4. I pareri di cui al comma 3, lettera b), sono resi entro venti giorni dalla richiesta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
5. Ai componenti del Comitato non è riconosciuto alcun compenso salvo un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute nei limiti definiti dalla normativa nazionale e regionale.
6. Il Comitato elegge nella prima seduta il presidente del Comitato stesso e si dota di un regolamento di funzionamento nel quale è altresì stabilito il periodo di durata in carica del Presidente.».

- Per il testo dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, si veda la nota all'art. 7, alinea.

Note all'art. 13, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 20 bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (si veda la nota all'art. 7, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 20 bis

Organismo Indipendente di Valutazione.

1. Le funzioni di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) sono esercitate, per l'ADiSU, dall'OIV di diretta collaborazione della Giunta regionale di cui all'articolo 98-ter della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

- La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57), 11 luglio 2014, n. 11 (in B.U.R. 16 luglio 2014, n. 34), 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 6, E.S.), 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17), 28 dicembre 2016, n. 16 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 20 marzo 2020, n. 2 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20), 28 novembre 2020, n. 12 (in S.S. al B.U.R. 28 novembre 2020, n. 91) e 25 luglio 2022, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 27 luglio 2022, n. 37).

Il testo dell'art. 98-ter è il seguente:

«Art. 98-ter

Organismo indipendente di valutazione.

1. L'Organismo indipendente di valutazione esercita funzioni e compiti previsti dal D.Lgs. 150/2009 e successive modificazioni, nonché quelli previsti dal ciclo della performance vigente e dallo specifico disciplinare di organizzazione e funzionamento del medesimo organismo, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. All'Organismo indipendente di valutazione sono, inoltre, attribuiti i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal D.Lgs. 33/2013.

3. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione e i successivi atti di adeguamento agli interventi di riordino della normativa in materia, previsti dall'articolo 19, comma 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».

Note all'art. 14, alinea e parte novellistica:

- Per la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, si veda la nota all'art. 7, alinea.
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, si vedano le note all'art. 11, alinea e parte novellistica.
- Per il testo dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, si veda la nota all'art. 7, alinea.

Nota all'art. 15:

- Il testo degli artt. 10-bis, 10-ter e 20 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (si veda la nota all'art. 7, alinea), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 10-bis

Direttore generale.

1. Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta medesima, scelto tra i dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, maturata sia in ambito pubblico sia in ambito privato, in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e che abbia ricoperto incarichi di dirigente per almeno cinque anni. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), in quanto compatibili.

2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ADiSU ed è responsabile della sua gestione e della realizzazione degli obiettivi, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.

3. La durata dell'incarico del Direttore generale è di cinque anni rinnovabile una sola volta. L'incarico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno.

4. Il trattamento economico del Direttore generale è determinato dalla Giunta regionale con proprio atto sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali.

5. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

6. Compete, in particolare, al Direttore generale:

a) assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adottare le norme regolamentari interne che, nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l'organizzazione dell'ADiSU, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;

b) la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ADiSU nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);

c) adottare il Piano triennale dei fabbisogni del personale, determinare la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale), nonché la destinazione e l'utilizzo del personale;

d) attuare il programma di cui all'articolo 5;

e) adottare il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;

f) adottare il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;

g) adottare il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;

h) emanare le direttive e stabilire i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

i) emanare le direttive e verificare i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;

l) valutare i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di garanzia degli studenti;

m) convocare, per l'insediamento, nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di garanzia degli studenti.

7. In caso di assenza o impedimento il Direttore generale è sostituito da altro dipendente di ADiSU di qualifica dirigenziale, con le modalità stabilite nel regolamento interno di cui al comma 6, lettera a).

Art. 10-ter

Decadenza dall'incarico.

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale dell'ADiSU per i seguenti motivi:

a) gravi violazioni di norme di legge;

b) inadempienze in ordine alle direttive e agli indirizzi impartiti dalla Regione;

c) mancato conseguimento degli obiettivi assegnati, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi dell'ADiSU;

d) sopravvenute cause di incompatibilità;

e) [mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 2].

Art. 20

Vigilanza e controllo.

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ADiSU. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti:

a) le norme regolamentari;

b) la dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche e i Piani triennali dei fabbisogni del personale;

c) il bilancio di previsione annuale;

d) il conto consuntivo.

2. Il termine per l'autorizzazione degli atti di cui al comma 1 è di sessanta giorni dal ricevimento degli stessi, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti e/o di integrazione della documentazione.]. Abrogato.».

Nota all'art. 16, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 23, comma 5 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15, recante "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 ottobre 2008, n. 48), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 23

Interventi in ambito fluviale e lacuale.

Omissis.

5. Il servizio regionale competente in materia di tutela del patrimonio ittico può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai commi 3 e 4, a seguito di condizioni ambientali di carattere eccezionale.

Omissis.».

Nota all'art. 17, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 27, comma 3 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (si veda la nota all'art. 16, alinea), come modificato dalla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 27
Sport fluviali.

Omissis.

3. L'uso dei natanti nei corsi d'acqua classificati a zona superiore della trota e zona inferiore della trota, ai sensi dell'articolo 12, è vietato dal 1° novembre al 31 marzo. *Il servizio regionale competente in materia di tutela del patrimonio ittico può autorizzare deroghe*, per un massimo di 4 giorni, in ciascuno dei periodi dal 18 marzo - 31 marzo e nel mese di novembre.

Omissis.».

Nota all'art. 18, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 36, comma 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (si veda la nota all'art. 16, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 36
Campi di gara.

Omissis.

2. Eventuali deroghe al comma 1, lettera a) possono essere concesse *dal servizio regionale competente in materia di tutela del patrimonio ittico* in casi eccezionali ed opportunamente motivati nel programma triennale di cui all'articolo 9.

Omissis.».

Nota all'art. 19, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24, recante “Costituzione del Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”” (pubblicata nel 30 dicembre 2008, n. 60), come modificato dalla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 30 aprile 2014, n. 21) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1
Oggetto.

1. La Regione, con la presente legge, promuove la costituzione del Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”, di seguito Consorzio, al fine di favorire la formazione e l'innovazione quali strumenti per il miglioramento della qualità nella pubblica amministrazione, anche in conformità ai principi di cui all'articolo 38 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione), nonché la promozione dell'innovazione tecnologica, delle competenze digitali e della società dell'informazione e della conoscenza attraverso le pubbliche amministrazioni.

2. Al Consorzio aderiscono, oltre alla Regione, la Provincia di Perugia, la Provincia di Terni, il Comune di Perugia, il Comune di Terni e l'Università degli Studi di Perugia.

3. Possono aderire al Consorzio, previa deliberazione dell'Assemblea consortile di cui all'articolo 7 e secondo le modalità stabilite nello statuto, altri enti locali e altri enti pubblici.

4. Il Consorzio svolge la propria attività a supporto delle attività istituzionali dei soggetti facenti parte del Consorzio medesimo, può promuovere, altresì, ulteriori forme di collaborazione con le Agenzie regionali, le Aziende sanitarie regionali ed altri enti pubblici.

5. Lo statuto determina la sede legale ed operativa del Consorzio.».

Note all'art. 20, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 5, comma 1, lett. f) della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6, recante “Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 22 aprile 2009, n. 19), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5
Compiti del Centro.

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge il Centro:

Omissis.

f) svolge azioni di prevenzione e contrasto verso qualsiasi forma di violenza contro le donne, anche mediante la gestione di servizi dedicati alla tutela delle donne, in collegamento con la rete dei servizi sociosanitari. In tale ambito è inserito il Servizio Telefono Donna *che è autorizzato dal Centro secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all' articolo 35, comma 2, lettera b) della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini) in quanto compatibili. Omissis.*».

- Il testo dell'art. 35, comma 2, lett. b) della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14, recante "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini" (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 25 novembre 2016, n. 58), è il seguente:

Art. 35
Centri antiviolenza e Case rifugio.

Omissis.

2. La Giunta regionale, con proprio regolamento:

Omissis.

b) stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 32, comma 4.

Omissis.».

Nota all'art. 21, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25, recante "Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 e alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15" (pubblicata nel B.U.R. 16 dicembre 2009, n. 59), come modificato dalla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (in S.I. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6
Ulteriori sanzioni e controlli.

[1. Nel caso di violazione delle norme in materia di riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), in aggiunta alle sanzioni ivi previste, è comminata la sanzione ulteriore dell'esclusione dalla liquidazione dei benefici previsti nel Piano di Sviluppo Rurale e da qualsiasi altro contributo erogato dalla Regione anche per conto di altri soggetti pubblici.

1-bis. L'esclusione dei benefici di cui al comma 1 si applica ai soli contributi a superficie e limitatamente alle superfici sulle quali è stata commessa la violazione.]. Abrogati.

2. Qualora gli ATI non raggiungano, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'apposito regolamento, ovvero non mantengano negli anni successivi l'efficacia del bilancio idrico di ATI, la Regione provvede a:

- a) non concedere contributi finanziari per nuovi interventi di adduzione o captazione;
- b) aumentare, per almeno il doppio, il canone di concessione delle acque pubbliche per uso idropotabile.

3. Gli ATI, per le attività di controllo e valutazione sul ciclo delle acque, si avvalgono del supporto e della consulenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), previa stipula di apposita convenzione che regoli anche gli aspetti economici, da redigere su schema approvato dalla Giunta regionale.».

Nota all'art. 22, alinea:

- La legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici" (pubblicata nel S.O. n.1 al B.U.R. 27 gennaio 2010, n. 5), è stata modificata dalle leggi regionali: 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 6 febbraio 2015, n. 3 (in B.U.R. 11 febbraio 2015, n. 8), 2 agosto 2018, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 3 agosto 2018, n. 38) e 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68).

Il testo vigente dell'art. 20, come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 20
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro.

1. Per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro da affidare ai soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, i soggetti aggiudicatori provvedono all'individuazione di almeno cinque soggetti da consultare per l'affidamento, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte in base ad indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dagli stessi soggetti aggiudicatori.

2. L'istituzione degli elenchi di cui al comma 1 è consentita allorché vengano previsti almeno:

- a) idonei meccanismi riguardanti l'aggiornamento periodico;
- b) il rispetto del principio di rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'elenco, ai quali rivolgere la richiesta di offerta;
- c) la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta, al professionista, alle tipologie progettuali delle quali

necessita il soggetto aggiudicatore.

[3. Il responsabile del procedimento o il dirigente competente delle amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo stimato inferiore a ventimila euro indicati nei propri provvedimenti per l'acquisizione in economia, a soggetti esterni alle amministrazioni, con le procedure e le modalità indicate negli stessi provvedimenti, scegliendoli anche negli eventuali elenchi di cui al comma 1. In tal caso il ribasso sull'importo delle prestazioni, stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al D.M. 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia (Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'articolo 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche), è negoziato tra il responsabile del procedimento o il dirigente competente e il professionista cui si intende affidare il servizio]]. Abrogato.».

Nota all'art. 23, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 21 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (si veda la nota all'art. 21, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 21

Elenco regionale dei professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore *alle soglie di rilevanza europea*.

1. La Giunta regionale *stabilisce con deliberazione* le modalità per la gestione dell'Elenco regionale dei professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore *alle soglie di rilevanza europea* e i requisiti per l'iscrizione dei soggetti nello stesso.
2. La Regione utilizza gli iscritti nell'Elenco di cui al comma 1 per l'affidamento dei servizi individuati nell'Allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente legge. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, alle eventuali modifiche dell'Allegato A).
3. La Giunta regionale per la formazione e l'aggiornamento dell'Elenco di cui al comma 1 si avvale di una Commissione così composta:
 - a) un dirigente regionale con funzioni di Presidente;
 - b) cinque funzionari regionali;
 - c) cinque tecnici designati congiuntamente dall'Ordine degli ingegneri delle Province di Perugia e Terni, dall'Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti, conservatori delle Province di Perugia e Terni, dai Collegi provinciali dei geometri di Perugia e Terni, dall'Ordine dei geologi della Regione Umbria e dai Collegi provinciali dei periti industriali di Perugia e Terni.
4. Svolge le mansioni di segretario della Commissione un dipendente regionale della Direzione competente per materia.
5. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3, fatta eccezione per i membri dipendenti dell'amministrazione regionale, spetta un'indennità di presenza per ogni seduta ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nella misura prevista dalle norme regionali in materia di compensi per la partecipazione a sedute dei comitati o collegi comunque denominati.
6. La Commissione ha sede presso la Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici e si avvale delle strutture della stessa Direzione.
7. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per cinque anni.
8. La Regione procede all'individuazione degli operatori economici ai quali affidare i servizi di cui al presente articolo utilizzando l'Elenco di cui al comma 1.
9. Il soggetto che è risultato affidatario di un servizio da parte della Regione non può essere incaricato di un nuovo servizio se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla conclusione, con attestazione di esito positivo, del precedente affidamento.
10. I soggetti aggiudicatori possono utilizzare l'Elenco di cui al comma 1 per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore *alle soglie di rilevanza europea*.».

Nota all'art. 24, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 26 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (si veda la nota all'art. 21, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 26

Elenco regionale delle imprese per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore *alle soglie di rilevanza europea*.

1. La Giunta regionale *stabilisce con deliberazione* le modalità per la gestione dell'Elenco regionale delle imprese per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore *alle soglie di rilevanza europea* e i requisiti per l'iscrizione delle imprese nello stesso.
2. La Regione utilizza le imprese iscritte nell'Elenco di cui al comma 1 per l'affidamento degli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici relativi alle categorie individuate nell'Allegato B) che fa parte integrante e sostanziale della presente legge. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, alle eventuali modifiche dell'Allegato B).

3. La Regione utilizza l'Elenco di cui al comma 1 anche per l'individuazione delle imprese da consultare per l'acquisizione di lavori pubblici in economia mediante cottimo fiduciario.

4. I soggetti aggiudicatori possono utilizzare l'Elenco di cui al comma 1 per l'affidamento di lavori di importo inferiore *alle soglie di rilevanza europea*».

Nota all'art. 25, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 38 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (si veda la nota all'art. 21, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 38
Norme regolamentari.

1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presenta legge adotta le norme regolamentari di cui:

- a) all'articolo 10, comma 3;
- b) all'articolo 11, comma 4;
- c) all'articolo 15, comma 7;
- [d] *all'articolo 26, comma 1;*] Abrogata.
- e) all'articolo 28, comma 6;
- f) all'articolo 35, comma 3;
- g) all'articolo 36, comma 7.».

Nota all'art. 26, alinea:

- La legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28, recante "Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" (pubblicata nel B.U.R. 28 dicembre 2012, n. 58), è stata modificata con leggi regionali: 13 dicembre 2013, n. 33 (in BUR 30 dicembre 2013, n. 58, E.S.), 4 agosto 2017, n. 14 (in B.U.R. 6 agosto 2014, n. 38), 30 marzo 2015, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 31 marzo 2015, n. 17) e 4 novembre 2020, n. 10 (in B.U.R. 11 novembre 2020, n. 85).

Il testo vigente dell'art. 2-quinquies, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2-quinquies
Utilizzazione del contributo.

1. Nel rispetto del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) i contributi destinati alle attività istituzionali del Gruppo di cui all'articolo 2-quater, comma 4, possono essere utilizzati esclusivamente per le seguenti voci di spesa:

- a) acquisto di libri, riviste, giornali e altri strumenti di informazione anche su supporti informatici;
 - b) redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici editi dal Gruppo e altre spese di comunicazione, anche tramite web;
 - c) spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali ospitalità e accoglienza;
 - d) rimborsi spese al personale del Gruppo per le missioni connesse all'attività del Gruppo;
 - e) spese per l'acquisto di buoni pasto qualora attribuiti al personale dei Gruppi in base al contratto sottoscritto con il Gruppo stesso ed in ogni caso entro l'importo massimo fissato dall'articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
 - f) spese bancarie connesse alla tenuta del conto corrente bancario di cui all'articolo 4, comma 1, o riconducibili ad operazioni di conto corrente;
 - g) spese postali e telegrafiche;
 - h) spese per carta, cancelleria, stampati e duplicazioni;
 - i) spese telefoniche, di trasmissione dati, nonché spese per l'acquisto o noleggio di cellulari, non ricomprese nelle dotazioni di cui all'articolo 2-bis;
 - l) organizzazione di convegni, incontri ed iniziative;
 - m) acquisto o noleggio di beni strumentali, anche di tipo informatico, per l'attività d'ufficio non ricompresi nelle dotazioni di cui all'articolo 2-bis;
 - n) formazione ed aggiornamento del personale del Gruppo;
 - o) studi, consulenze ed incarichi a soggetti in possesso di adeguate competenze ed esperienza professionale;
 - o bis) spese derivanti da controversie o contenziosi nei casi in cui è parte il Gruppo;*
 - p) promozione e divulgazione dell'attività istituzionale del Gruppo e delle iniziative del Gruppo e dei singoli consiglieri regionali attraverso ogni mezzo di comunicazione di massa o strumento divulgativo.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera o) può essere utilizzato anche per incarichi conferiti a professionisti per l'amministrazione e gestione del personale dei Gruppi nonché per consulenza ed assistenza al fine del corretto adempimento delle previsioni e degli obblighi previsti dal presente Titolo.
3. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assistenziali inerenti le collaborazioni di cui al comma 1, lettera o) sono assolti

dai presidenti dei Gruppi consiliari.

4. Per la gestione del contributo di cui al comma 1, i Gruppi consiliari possono chiedere agli Uffici dell'Assemblea legislativa, secondo modalità stabilite da apposito regolamento adottato dall'Ufficio di presidenza, indicazioni, consulenza ed assistenza al fine del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Titolo.»

Nota all'art. 27, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (si veda la nota all'art. 26, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5
Rendiconto di esercizio annuale.

1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Il Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.
2. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.
3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data della proclamazione degli eletti dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.
5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3.

Nota all'art. 28, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11, recante “Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 22 maggio 2013, n. 24), come modificato dalla legge regionale 3 agosto 2017, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 agosto 2017, n. 33 e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11
Articolazione organizzativa, risorse umane e strumentali dell'AURI.

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività l'AURI è dotata di risorse umane e strumentali. L'AURI può avvalersi anche, tramite apposite convenzioni, di risorse e servizi degli enti locali, della Regione e delle Aziende e Agenzie regionali.
- [2. *L'AURI non può procedere ad assunzioni di personale, né a tempo indeterminato né a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis e all'articolo 18, comma 106.*] Abrogato.
3. Il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 5 individua la dotazione organica e definisce modalità e condizioni per la copertura della stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, nonché per l'organizzazione interna dell'AURI.
- [3-bis. *Alla copertura della dotazione organica e ai fabbisogni di personale si provvede mediante:*
a) *trasferimenti e comandi del personale degli enti locali;*
b) *trasferimenti e comandi di personale dell'amministrazione regionale o Aziende e Agenzie regionali.*]. Abrogato.»

Nota all'art. 29, alinea:

- La legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, recante “Testo unico in materia di commercio” (pubblicata B.U.R. 20 giugno 2014, n. 30), è stata modificata dalle leggi regionali: 3 novembre 2016, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 novembre 2016, n. 54), 3 agosto 2017, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 agosto 2017, n. 33), 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57) e 23 marzo 2022, n. 4 (in BUR 30 marzo 2022, n. 15).
- Il testo vigente dell'art. 2, comma 2-bis, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 2
Finalità e principi.

Omissis.

2-bis. *L'esercizio dell'attività commerciale è libero entro i limiti previsti dall'ordinamento giuridico e fatta salva l'introduzione, da parte del presente testo unico, di un controllo pubblico, preventivo o successivo, a tutela dei motivi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis).*

Omissis.».

Nota all'art. 30, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 11 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota all'art. 29, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 11
Programmazione comunale.

1. I comuni, al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale e nel rispetto di quanto disposto dal regolamento e dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 10, commi 5 e 7, adottano, previa concertazione di cui all'articolo 13, un atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento di tutte le attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio. Tale atto di programmazione tiene conto, altresì, delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico, nonché della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali e paesaggistici, nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis).

2. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici, anche in relazione a singole varianti, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di governo del territorio, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 10, comma 6 adottati dalla Giunta regionale e, in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano:

a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti tenuto conto delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali, ed in particolare:

1) del grado di congestione delle infrastrutture stradali da valutare in base al numero di mezzi, al numero di innesti e di accessi diretti e al numero delle funzioni svolte (collegamento interprovinciale, mobilità in area metropolitana, collegamento ad area industriale, collegamento esercizi commerciali);

2) dell'idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;

3) delle caratteristiche della qualità della circolazione, anche dal punto di vista degli utenti, in considerazione delle funzioni assegnate alla strada nell'ambito della propria rete e del proprio ambito territoriale di riferimento, secondo i livelli di servizio di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) e alle norme regionali di settore;

4) dell'ammontare dei costi per le amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell'adeguamento delle infrastrutture e della tutela delle risorse essenziali del territorio;

b) le aree di localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 5 degli effetti d'ambito sovracomunale e di fenomeni di addensamento di esercizi che producono impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita.

3. Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio comunale o zone di cui all'articolo 19 ed alla tipologia degli esercizi di cui all'articolo 18. In particolare la strumentazione urbanistica per l'insediamento in aree non esclusivamente commerciali può disporre limitazioni all'insediamento di attività commerciali in relazione alle classificazioni di cui all'articolo 19.

4. I comuni, previa valutazione delle problematiche della distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, con apposito atto oppure nell'ambito del QSV, promuovono:

a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali;

b) la permanenza di esercizi storici con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi;

c) l'individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico;

d) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo.

5. I comuni, per le finalità di cui al comma 4, possono:

a) differenziare le attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel centro storico;

b) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali;

c) promuovere la valorizzazione dei contesti commerciali urbani intesi come aree, in particolar modo adiacenti o

integrate con i centri storici, in cui le funzioni distributive svolgono ruoli significativi per tradizione, vocazione, caratteristiche o potenzialità di sviluppo;

- d) realizzare attività, iniziative e funzioni coordinate tra pubblico e privato, per lo sviluppo delle funzioni commerciali e per la tutela dei consumatori;
- e) promuovere azioni a sostegno della costituzione dei centri commerciali naturali per l'attuazione del presente testo unico.».

Nota all'art. 31, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota all'art. 29, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 18
Definizioni.

1. Ai fini del presente testo unico si intendono:

- a) per decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);
 - b) per commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
 - c) per commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
 - d) per superficie di vendita di un esercizio di vicinato, di una media o di una grande struttura di vendita: la sola superficie destinata alle attività commerciali al dettaglio disciplinate dal decreto con esclusione della superficie destinata a pubblici esercizi, attività artigianali ed altre attività;
 - e) per superficie espositiva di un esercizio commerciale: la parte dell'area a destinazione commerciale non alimentare, separata e distinta dalla superficie di vendita e accessibile al pubblico solo se accompagnato da personale autorizzato, per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; tale superficie espositiva, fino alla percentuale del trenta per cento della superficie di vendita dell'esercizio commerciale interessato, non viene considerata ai fini del calcolo della superficie di vendita;
 - f) per esercizi di vicinato: gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 250,00 mq.;
 - g) per medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera f), così classificati in relazione alla superficie di vendita utilizzata:
 - 1) M1 - medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 251 e 600 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 251 e 900 mq. nei comuni delle classi I e II;
 - 2) M2 - medie strutture intermedie: esercizi aventi superficie compresa tra 601 e 1000 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 901 e 1500 mq. nei comuni delle classi I e II;
 - 3) M3 - medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1001 e 1500 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 1.501 e 2.500 mq. nei comuni delle classi I e II;
 - h) per grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera g), così classificati in relazione alla superficie di vendita utilizzata:
 - 1) G1 - grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1501 e 3500 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 2501 e 5500 mq. nei comuni delle classi I e II;
 - 2) G2 - grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore a 3500 mq. nei comuni delle classi III e IV o maggiore a 5.500 mq. nei comuni delle classi I e II;
 - i) per forme integrate di commercio:
 - 1) centro commerciale naturale: aggregazione di operatori del commercio, dell'artigianato, del turismo e di servizi ubicati in ambiti territoriali omogenei anche individuati nel QSV, che mediante forme associative realizzano politiche di sviluppo comuni;
 - 2) attività di prossimità: l'esercizio commerciale di vicinato, di somministrazione, di artigianato e di servizi, compreso quello turistico, che svolge una funzione di presidio del territorio in quanto unico operatore di un centro storico o località;
 - j) per superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita configurata come centro commerciale: l'area risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, con esclusione di quelle destinate a pubblici esercizi, attività artigianali e altre attività di servizi;
- j-bis) per motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e il paesaggio, della sanità pubblica, della sicurezza stradale e della quiete pubblica, dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e archeologico, gli obiettivi di politica sociale, con particolare riferimento alla tutela della qualità della vita dei cittadini, e di politica culturale.*
- Omissis.».*

Note all'art. 32, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 22 bis della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota all'art. 29, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 22 bis
Aree tutelate.

1. L'avvio dell'attività di vendita per gli esercizi di vicinato e le strutture di vendita di cui all'articolo 22 è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela per i motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis), alla programmazione comunale di cui all'articolo 11, *nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004.*

2. Ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 59/2010 e secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio con le modalità previste all'articolo 23, comma 1.

3. Il Comune definisce le condizioni e i criteri qualitativi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, *nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.*

4. *Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 11 i comuni possono altresì prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al comma 1 a fronte di motivate esigenze volte a garantire la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico e disturbo della quiete pubblica, nonché a tutelare l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.*

4 bis. *Nelle aree da sottoporre a tutela di cui al comma 1 ed esclusivamente per la tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis), i comuni, inoltre, possono stabilire, per le attività commerciali, eventuali limiti di orario e cautele da adottare per il contenimento delle emissioni rumorose, nonché limitare o vietare la vendita di bevande alcoliche e la vendita di bevande contenute nei contenitori di vetro.».*

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 febbraio 2004, n. 45), è stato modificato e integrato da: legge 15 dicembre 2004, n. 308 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2004, n. 302), decreto legge 26 aprile 2005, n. 63 (in G.U. 27 aprile 2005, n. 96), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109 (in G.U. 25 giugno 2005, n. 146), decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. 1 luglio 2005, n. 151), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22 agosto 2005, n. 194), decreto legge 17 agosto 2005, n. 164 (in G.U. 18 agosto 2005, n. 191), non convertito in legge (comunicato 18 ottobre 2005, in G.U. 18 ottobre 2005, n. 243), decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 (in S.O. alla G.U. 27 aprile 2006, n. 97), decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (in S.O. alla G.U. 27 aprile 2006, n. 97), decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28 dicembre 2006, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. alla G.U. 26 febbraio 2007, n. 47), decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84), decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84), decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30 dicembre 2009, n. 302), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. alla G.U. 27 febbraio 2010, n. 48), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), legge 14 gennaio 2013, n. 7 (in G.U. 30 gennaio 2013, n. 25), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 (in G.U. 9 agosto 2013, n. 186), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (in G.U. 8 ottobre 2013, n. 236), decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (in G.U. 31 maggio 2014, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30 luglio 2014, n. 175), legge 22 luglio 2014, n. 110 (in G.U. 8 agosto 2014, n. 183), decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. alla G.U. 11 novembre 2014, n. 262), decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188), decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 2 (in G.U. 11 gennaio 2016, n. 7), decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (in G.U. 30 maggio 2016, n. 125), decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in G.U. 24 ottobre 2016, n. 249), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 (in S.O. alla G.U. 2 dicembre 2016, n. 282), decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 6 luglio 2017, n. 156), legge 4 agosto 2017, n. 124 (in G.U. 14 agosto 2017, n. 189), legge 12 ottobre 2017, n. 153 (in G.U. 24 ottobre 2017, n. 249), legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 (in G.U. 21 settembre 2019, n. 222), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (in G.U. 20 novembre 2019, n. 272), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228), legge 9 marzo 2022, n. 22 (in G.U. 22 marzo 2022, n. 68), decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (in G.U. 24 febbraio 2023, n. 47), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21 aprile 2023, n. 94), decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 (in G.U. 22 giugno 2023, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16 agosto 2023, n. 190) e decreto legge 10 agosto 2023, n. 104 (in G.U. 10 agosto 2023, n. 186), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 9 ottobre 2023, n. 236).
- Per il testo dell'art. 11 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, si veda la nota all'art. 30, alinea.
- Per il testo dell'art. 18, comma 1, lett. j-bis) si veda la nota all'art. 31, alinea.

Note all'art. 33, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 33 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota all'art. 29, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 33
Sanzioni.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 2, 4, 5 e 7 è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro.

1-bis. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e le modifiche, secondo la disciplina del presente Capo, degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita in assenza della prescritta autorizzazione o della SCIA sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro.

1-ter. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1-bis, nonché la violazione delle prescrizioni di esercizio stabilite dal Comune ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 4-bis, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 800,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro.

2. La mancata esposizione degli orari scelti e praticati, ivi compreso il mancato rispetto degli stessi, o la mancata esposizione dei prezzi secondo le modalità di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro. All'applicazione della sanzione segue l'immediato adeguamento della esposizione e pubblicità degli orari e dei prezzi.

3. Il Comune dispone la chiusura di un esercizio commerciale, nel caso in cui:

a) non sussistono i requisiti morali oppure, ove richiesti, i requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010;

b) venga accertata da parte della autorità competente la violazione delle disposizioni e delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione e tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dettate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari;

c) il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salva motivata proroga del periodo di sospensione per comprovata necessità;

d) non sono osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività;

e) vengono commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel presente testo unico.

4. La reiterazione delle violazioni di cui al comma 3, lettera e) si verifica nel caso in cui la stessa violazione è commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

5. Nei casi di particolare gravità non ricomprese nelle fattispecie di cui al comma 3, il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

6. L'attività di vendita oggetto di SCIA o autorizzazione è sospesa per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno in caso di apertura di un centro commerciale nelle forme e nei modi di cui all'articolo 29, comma 3, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 29, comma 5.

7. Qualora il soggetto nei cui confronti è stata disposta la sospensione non ottemperi al relativo provvedimento o vi ottemperi soltanto in parte o comunque non elimini la situazione che ha giustificato l'emanazione del provvedimento, si procede alla revoca dell'autorizzazione e comunque alla chiusura dell'esercizio.

7-bis. L'autorizzazione all'apertura è dichiarata decaduta quando:

a) il titolare non inizi l'attività di una media struttura di vendita di tipologia M2 entro un anno dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità anche connessa alla scadenza di eventuali titoli edilizi;

b) il titolare non inizi l'attività di una media struttura di vendita di tipologia M3 o di una grande struttura di vendita, entro due anni dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 comma 12;

c) l'attività è sospesa, da parte del titolare della stessa, per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, a prescindere da eventuali mutamenti della titolarità, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

7-ter. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di una media struttura di tipo M1 nel caso di sospensione dell'attività, da parte del titolare della stessa, per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, a prescindere da eventuali mutamenti della titolarità, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

8. I provvedimenti di sospensione temporanea delle attività, di revoca e di chiusura dell'esercizio di cui al presente articolo, sono adottati dal Comune in cui hanno avuto luogo le violazioni.

9. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal Comune territorialmente competente, secondo le procedure di cui alla L. 689/1981 e alla L.R. n. 15/1983.».

- Per il testo dell'art. 22 bis, comma 4 bis della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, si vedano le note all'art. 32, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 34:

- Per il testo dell'art. 22 bis, comma 4 bis della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, si vedano le note all'art. 32, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 35, alinea:

- La legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, recante “Testo unico governo del territorio e materie correlate” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 61, E.S.), 23 novembre 2016, n. 13 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 25 novembre 2016, n. 58), 22 ottobre 2018, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 ottobre 2018, n. 55), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 3 giugno 2021, n. 9 (in B.U.R. 9 giugno 2021, n. 35) e 10 dicembre 2021, n. 16 (in B.U.R. 13 dicembre 2021, n. 72, E.S.). Il testo vigente dell'art. 118, comma 1, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 118

Attività edilizia senza titolo abilitativo.

1. Sono eseguiti senza titolo abilitativo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per l'attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, nonché delle disposizioni di cui al comma 5, i seguenti interventi:

- a) la manutenzione ordinaria;
 - b) l'eliminazione di barriere architettoniche che non comporti la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio e che comunque non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
 - c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e sono eseguite in aree esterne al centro abitato, con esclusione delle attività di ricerca di idrocarburi;
 - d) le opere pertinenziali degli edifici nei limiti di cui all'articolo 21, comma 3 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I, comprese le opere e gli elementi di arredo urbano e di segnaletica da realizzare nelle aree pubbliche e al servizio della viabilità;
 - [e) le opere interne alle unità immobiliari, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g);]
 - f) la realizzazione di strade poderali e interpoderali, i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, effettuati con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori dell'azienda agricola interessata dagli interventi, da effettuare comunque nel rispetto dell'assetto morfologico e paesaggistico locale;
 - g) le pratiche agro-silvo-pastorali, da parte dell'impresa agricola e dell'Agenzia Forestale Regionale, compresi gli interventi per impianti idraulici agrari, le strutture a protezione dei pozzi, la realizzazione di sentieri, percorsi didattici attrezzati, chiudende e tettoie mobili con strutture aperte di modeste dimensioni per le attività zootecniche, cisterne anche interrate, abbeveratoi o fontanili e condotte idriche;
 - h) le serre mobili stagionali anche aventi tipologia a tunnel, sprovviste di struttura in muratura e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola da parte dell'impresa agricola, di cui all'atto di indirizzo di cui all'articolo 248, comma 1, lettera o) con altezza massima al colmo di ml. 6,50;
 - [i) gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici per l'autoconsumo, da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all'articolo 92 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I;]
 - l) le strutture e le delimitazioni per le attività di protezione della fauna selvatica e dei territori, nonché per il prelievo venatorio di cui all'articolo 89, comma 2, terzo periodo;
 - l-bis) l'installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
 - l-ter) depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi;
 - l-quater) realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati, con l'esclusione degli insediamenti di cui all'articolo 92 del Reg. reg. 2/2015 e del sottosuolo pubblico;
 - l-quinquies) installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all'articolo 92 del Reg. reg. 2/2015;
 - l-sexies) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
 - l-septies) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro e purché non compromettano lo stato dei luoghi in modo irreversibile, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.
- Omissis.».*

Note all'art. 36, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 133, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota all'art. 35, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente

«Art. 133

Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.

1. Il contributo di costruzione non è dovuto:

0a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in

agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38);

- a) per gli interventi, diversi dalla residenza, da realizzare nelle zone agricole, relativamente ai primi mille metri quadrati di SUC, in funzione delle esigenze dell'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del c.c., iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, *quando non ricorre la condizione di cui alla lettera 0a*);
 - b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) di edifici residenziali, che non determinino un aumento della SUC, nonché di edifici danneggiati o distrutti totalmente o parzialmente a seguito di eventi straordinari di natura colposa o dolosa o a seguito di calamità naturali;
 - c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati. Rientrano in tali categorie di opere le costruzioni cimiteriali realizzate da privati, nonché gli impianti ed attrezzature sportive di uso pubblico o aperti al pubblico;
 - d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
 - e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia;
 - f) per l'esecuzione delle opere e degli impianti di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
 - g) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e per quelli relativi alle opere interne di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g);
 - h) per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche;
 - i) per le opere pertinenziali di cui all'articolo 21, commi 3 e 4 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I;
 - [l] per gli interventi di cui all'articolo 155, comma 6;]
 - m) per gli interventi di cui all'articolo 118;
 - n) per gli interventi di ristrutturazione edilizia, urbanistica e cambiamento di destinazione d'uso nei centri storici e negli ambiti di rivitalizzazione prioritaria di cui all'articolo 65.
- Omissis.*

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della L. 7 marzo 2003, n. 38" (pubblicato nella G.U. 22 aprile 2004, n. 94), come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 (in G.U. 15 giugno 2005, n. 137) e dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181):

«1.

Imprenditore agricolo professionale.

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b) [nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale];
- c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla

normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.

5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.

5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.».

Nota all'art. 37, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 135 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota all'art. 35, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 135

Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza.

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 133, il titolo abilitativo relativo a costruzioni destinate ad attività produttive comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi, ove ne siano alterate le caratteristiche, nonché per il contenimento della rumorosità. La incidenza di tali opere è stabilita dal comune in base ai criteri di cui all'articolo 131, comma 5 e in relazione ai tipi di attività produttiva, *prevedendo, per le attività produttive agricole, un'incidenza pari o inferiore al settanta per cento dell'incidenza stabilita per le altre attività produttive.*

2. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni destinate a servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera l), comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinato ai sensi dell'articolo 131, nonché una quota non superiore al cinque per cento del costo documentato di costruzione, stabilita dal comune in relazione ai diversi tipi di attività.».

Note all'art. 39, alinea e parte novellistica:

- La legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17), 28 luglio 2016, n. 9 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 29 luglio 2016, n. 35), 17 agosto 2016, n. 10 (in S.O. al B.U.R. 19 agosto 2016, n. 39), 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 24 novembre 2017, n. 17 (in S.O. al B.U.R. 29 novembre 2017, n. 52), 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57), 16 novembre 2018, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 novembre 2018, n. 61), 27 dicembre 2018, n. 12 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 1 agosto 2019, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 5 agosto 2019, n. 39), 20 marzo 2020, n. 2 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20), 8 marzo 2021, n. 3 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 10 marzo 2021, n. 16) e 18 aprile 2023, n. 4 (in B.U.R. 26 aprile 2023, n. 22).

Il testo vigente dell'art. 38, come modificato dalla presente legge, e il testo degli artt. 8, 265 e 268-bis, è il seguente:

«Art. 38

Distretto.

1. Il Distretto è l'articolazione territoriale ed organizzativa della unità sanitaria locale per lo svolgimento delle attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, alle cure e alla riabilitazione, tramite la gestione integrata delle risorse della unità sanitaria locale e degli enti locali.

2. Il Distretto ha una dimensione territoriale tale da garantire un'ampia presenza di servizi territoriali e di operatori, in modo da caratterizzarsi come soggetto di negoziazione con la direzione dell'unità sanitaria locale e di interlocuzione con il sistema del governo locale. Il Distretto si articola in centri di salute che rappresentano il punto di contatto e di accesso unico del cittadino per tutte le prestazioni sanitarie e sociali che afferiscono al sistema primario delle cure.

3. Al Distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento; il distretto, nell'ambito delle risorse assegnate, è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio della unità sanitaria locale.

4. Il Distretto:

- a) gestisce e coordina i servizi ubicati nel territorio di competenza, destinati all'assistenza sanitaria di base e specialistica di primo livello, assicura l'integrazione degli accessi, dei luoghi e delle attività chiamati a soddisfare i bisogni di salute che richiedono unitariamente l'erogazione di prestazioni sanitarie e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria se delegate dai comuni;
- b) organizza l'accesso dei cittadini alle prestazioni e servizi erogati dalle strutture operative a gestione diretta del distretto, nonché dagli ambulatori e dalle strutture ospedaliere e territoriali accreditate;
- c) assicura, anche attraverso i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale, un efficace orientamento e controllo della domanda socio-sanitaria attraverso la realizzazione di percorsi sanitari integrati, promuovendo la continuità terapeutica tra i diversi luoghi di trattamento indirizzando e coordinando il ricorso all'assistenza ospedaliera;
- d) favorisce e promuove soluzioni organizzative finalizzate al potenziamento delle cure primarie, anche mediante la valorizzazione delle forme di aggregazioni funzionali e territoriali dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici di continuità assistenziale, che assicurano la presa in carico della persona e la continuità assistenziale.

5. Il Distretto assicura, inoltre:

- a) le attività ed i servizi per la tutela della salute mentale;
- b) l'attività ed i servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;
- c) l'attività ed i servizi per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia, comprensivi dei servizi consultoriali;
- d) le attività di cure primarie, comprensive dell'attività specialistica ambulatoriale;
- e) le attività di riabilitazione territoriale;
- f) le attività socio-sanitarie e socio-assistenziali;
- g) le attività ed i servizi rivolti a disabili e anziani;
- h) le attività ed i servizi di assistenza domiciliare integrata;
- i) l'attività e i servizi per le patologie da HIV;
- l) le attività ed i servizi di cure palliative per le patologie in fase terminale;
- m) le attività e servizi di cure intermedie.

6. Nel Distretto trovano collocazione funzionale le articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale, del dipartimento dipendenze e del dipartimento di prevenzione, con riferimento ai servizi alla persona.

7. *L'ambito territoriale di ciascun Distretto è definito dal Direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, d'intesa con la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 8, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con proprio atto, per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, in armonia con quanto previsto dalla normativa nazionale e nel rispetto degli articoli 265 e 268-bis.*

8. La Giunta regionale adotta, con proprio atto, linee di indirizzo per la massima integrazione dei servizi sanitari erogati dal distretto e il loro coordinamento e integrazione con gli interventi sociali e promuove l'istituzione di *case della comunità* in cui i diversi servizi trovano una sede comune e un luogo di coordinamento funzionale.

Art. 8

Conferenza dei sindaci.

1. In ciascuna delle aziende unità sanitarie locali di cui all'art. 18 è costituita la Conferenza dei sindaci, organo di rappresentanza dei Comuni per l'espressione delle esigenze sanitarie del territorio di competenza.

2. La Conferenza dei sindaci svolge le sue funzioni tramite il Consiglio di rappresentanza composto da quattro membri e dal presidente della Conferenza stessa. Nel Consiglio di rappresentanza sono comunque presenti i sindaci dei due Comuni con maggior numero di abitanti.

3. La Conferenza dei sindaci approva, entro sessanta giorni dall'insediamento, il regolamento per il proprio funzionamento recante anche la disciplina per la nomina del presidente e del Consiglio di rappresentanza di cui al comma 2. Il regolamento stabilisce i criteri di rappresentanza in relazione alla rispettiva consistenza demografica.

4. La Conferenza dei sindaci, nell'ambito della programmazione regionale e delle risorse definite, contribuisce a delineare le linee di indirizzo e di attività delle unità sanitarie locali nonché a definire la programmazione e le modalità di integrazione della risposta ai bisogni di salute che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale.

5. La Conferenza dei sindaci garantisce la concertazione e la cooperazione tra le aziende unità sanitarie locali e gli enti locali, anche attraverso la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associati, ai processi di formazione degli atti regionali di programmazione in materia di assistenza sanitaria e alla verifica dell'efficacia ed efficienza degli interventi realizzati.

6. La Conferenza dei sindaci esercita le seguenti funzioni:

- a) formula, nell'ambito della programmazione regionale, indirizzi per l'impostazione programmatica del Piano attuativo di cui all'articolo 14 e delle attività delle unità sanitarie locali;
- b) esprime, con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), parere sul piano attuativo della unità sanitaria locale dell'articolo 14;
- c) esprime, con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della L. 241/1990, parere sui progetti relativi al bilancio pluriennale e i relativi aggiornamenti e al bilancio preventivo economico dell'unità sanitaria locale di riferimento ai sensi dell'articolo 65;
- d) esercita l'intesa prevista all'articolo 38, comma 7, sulla definizione dell'articolazione del territorio afferente all'azienda unità sanitaria locale, in distretti sanitari;
- e) verifica l'andamento generale dell'attività dell'azienda unità sanitaria locale ed esprime il parere alla Giunta regionale, sull'efficacia, efficienza e funzionalità dei servizi sanitari e socio-sanitari al fine della valutazione annuale dei direttori generali da parte della stessa Giunta;

- f) esprime parere sul progetto di Piano sanitario regionale di cui all'articolo 12;
- g) esprime alla Giunta regionale parere sulla proposta in ordine alla localizzazione della sede legale dell'unità sanitaria locale;
- h) esercita l'intesa con il Direttore generale della unità sanitaria locale per la nomina del coordinatore dei servizi sociali di cui all'articolo 36;
- i) designa un componente del Collegio sindacale dell'azienda unità sanitaria locale di cui all'articolo 33.]

Art. 265

Il comune.

1. Il comune è titolare delle funzioni in materia di politiche sociali e svolge le attività di cui all'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
2. I comuni esercitano le funzioni in materia di politiche sociali ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative) nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e prevalentemente con la forma associativa della convenzione di cui all'articolo 30 del medesimo D.Lgs. I comuni associati, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000, esercitano le funzioni sociali e provvedono all'erogazione degli interventi e dei servizi sociali tramite le Zone sociali di cui all'articolo 268-bis.
3. La convenzione di cui al comma 2 deve stabilire, in coerenza con lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali di cui al medesimo comma 2, i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. La convenzione deve inoltre stabilire le modalità e i criteri per l'assegnazione del personale qualora in carico agli ATI nel rispetto della normativa statale e regionale.
4. La convenzione deve altresì prevedere, ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi, denominato Comune capofila, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5. La convenzione deve inoltre stabilire le modalità di approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti sociali zonali, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 268-bis

Zone sociali.

1. Le Zone sociali sono articolazioni territoriali corrispondenti ai distretti sanitari di cui all'articolo 22, individuate dal Piano sociale regionale di cui all'articolo 270. Le Zone sociali, tramite il comune capofila, esercitano, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) definiscono gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l'accesso alle prestazioni e ne verificano il raggiungimento;
 - b) provvedono all'erogazione degli interventi e dei servizi sociali;
 - c) provvedono al rilascio dell'accreditamento e istituiscono l'elenco delle strutture accreditate;
 - d) garantiscono l'unitarietà degli interventi e degli adempimenti amministrativi, la territorializzazione di un sistema di servizi a rete, l'operatività del sistema degli uffici della cittadinanza organizzati nelle Zone sociali;
 - e) curano le attività di monitoraggio, di verifica e di valutazione dei servizi e degli interventi nonché la rilevazione dei dati e delle informazioni utili alla pianificazione sociale;
 - f) garantiscono l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari e la attuano mediante accordi di programma con l'azienda unità sanitaria locale competente.
2. Presso il Comune capofila della Zona sociale è attivata una apposita struttura preposta alla pianificazione sociale del territorio, denominata "Ufficio di piano". Il Comune capofila della Zona sociale nomina il responsabile sociale di zona, designato dalla Conferenza di zona.
3. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte da personale messo a disposizione dai comuni della Zona sociale, previo accordo con le organizzazioni sindacali, ferma restando la permanenza della titolarità del rapporto di lavoro con il comune di appartenenza. Le funzioni di responsabilità tecnica e di coordinamento della rete territoriale dei servizi sociali sono assicurate da personale con profilo professionale e competenze tecnico professionali in materia sociale.
4. La Zona sociale, tramite il Comune capofila, trasmette alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sulle attività svolte.
5. La Zona sociale, tramite il Comune capofila, definisce con regolamento le modalità e i criteri per il proprio funzionamento, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale che tengono conto dei principi di differenziazione ed adeguatezza e della autonomia organizzativa dei comuni.
6. Le attività socio sanitarie integrate, individuate dal Piano attuativo locale (PAL) e dal Programma attuativo territoriale (PAT) di cui al D.Lgs. 502/1992, sono svolte da personale con adeguate competenze tecnico professionali in materia sociale a disposizione della Zona sociale e da personale dipendente dalle aziende unità sanitarie locali.
7. Il coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale è effettuato dalla Conferenza di zona di cui all'articolo 271.
8. Nell'ambito della Zona sociale sono istituiti:
 - a) il Tavolo zonale di concertazione di cui all'articolo 271-bis;
 - b) i Tavoli zonali di coprogettazione di cui all'articolo 271-ter.».

Note all'art. 40, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 39, come modificato dalla presente legge, e il testo dell'art. 25 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (si veda la nota all'art 39, alinea e parte novellistica), è il seguente:

«Art. 39
Direttore di Distretto.

1. *L'incarico di Direttore di Distretto, quale struttura Complessa, è attribuito dal Direttore generale di cui all'articolo 25 ad un dirigente sanitario del SSN che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del d.lgs. 502/1992, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. Il conferimento dell'incarico di Direttore di Distretto è effettuato mediante procedure pubbliche di selezione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.*

2. Il rapporto di lavoro del Direttore di Distretto è esclusivo. L'atto aziendale di cui all'art. 22 definisce le caratteristiche dell'incarico, la durata e i motivi di revoca.

3. Il Direttore di Distretto realizza le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il Direttore del distretto, propone il programma delle attività territoriali di cui all'articolo 15, supporta la direzione generale nei rapporti con il Comitato dei sindaci di distretto di cui all'art. 40.

4. Il Direttore di Distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto dai responsabili dei servizi distrettuali, dai Direttori dei dipartimenti territoriali e da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi stessi. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.

5. Il Direttore di Distretto si avvale inoltre di un responsabile per le attività amministrative, di un responsabile del servizio infermieristico e di un responsabile del servizio sociale distrettuale.

6. Il Direttore di Distretto convoca, almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi, aperta ai cittadini ed alle loro associazioni, per verificare l'andamento degli interventi attuati e per proporre azioni di miglioramento tese al raggiungimento degli obiettivi di salute definiti dalla programmazione distrettuale.

Art. 25
Direttore generale: poteri e competenze.

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza dell'azienda sanitaria regionale ed è responsabile della sua gestione. Il Direttore generale, al fine di garantire il corretto, efficace ed efficiente funzionamento dell'organizzazione da esso diretta, attribuisce, tramite l'atto aziendale di cui all'articolo 22 i poteri di gestione ad esso riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai diversi livelli gestionali. Il Direttore generale con le proprie scelte di organizzazione assicura un'adeguata distribuzione delle potestà decisionali e mantiene presso la direzione aziendale le funzioni di programmazione, di gestione strategica e di decisione generale.

2. Sono comunque riservati al Direttore generale i seguenti atti:

- a) la nomina del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario di cui all'articolo 36;
- b) la nomina, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 502/1992, del coordinatore dei servizi sociali di cui all'articolo 36;
- c) la nomina di figure dirigenziali altamente qualificate e con funzioni coadiuvanti in relazione ad obiettivi specificamente individuati e la conseguente stipula di contratti di diritto privato;
- d) la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario, delle figure dirigenziali di cui alla lettera c) e del coordinatore dei servizi sociali; la decadenza del coordinatore dei servizi sociali è disposta d'intesa con la conferenza dei sindaci;
- e) la nomina dei componenti del collegio sindacale;
- f) l'adozione del regolamento di organizzazione dell'azienda sanitaria regionale, sentito il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario e il Coordinatore dei servizi sociali ove nominato, nonché per le aziende ospedaliero-universitarie d'intesa con il Rettore dell'Università;
- g) gli atti di bilancio;
- h) la predisposizione dei piani attuativi di cui all'articolo 14.

3. Al Direttore generale compete la verifica dei rendimenti e dei risultati aziendali, nonché la valutazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, in applicazione dei principi generali enunciati all'articolo 17.

4. Il Direttore generale promuove con azioni positive pari opportunità fra i sessi nell'organizzazione aziendale. Il rapporto sulla situazione del personale, previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è redatto almeno ogni due anni e trasmesso, ai soggetti individuati al comma 2 dello stesso articolo 46 del D.Lgs. 198/2006 ed al Presidente della Giunta regionale.

5. Il Direttore generale convoca, almeno una volta all'anno, apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 502/1992 per verificare l'andamento degli stessi e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni.

6. Sono attribuite al Direttore generale delle aziende unità sanitarie locali le funzioni di Commissario liquidatore delle soppresse unità sanitarie locali, già ricomprese nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.».

- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1

della L. 23 ottobre 1992, n. 421” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 dicembre 1992, n. 305), è stato modificato ed integrato con: decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (in G.U. 15 dicembre 1993, n. 293), decreto legge 30 maggio 1994, n. 325 (in G.U. 1 giugno 1994, n. 126), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 (in G.U. 28 luglio 1994, n. 175), decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 (in G.U. 29 agosto 1994, n. 201), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 (in G.U. 26 ottobre 1994, n. 251), legge 23 dicembre 1994, n. 724 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 1994, n. 304), legge 28 dicembre 1995, n. 549 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 1995, n. 302), decreto legge 18 novembre 1996, n. 853 (in G.U. 19 novembre 1996, n. 271), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4 (in G.U. 18 gennaio 1997, n. 14), decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (in S.O. alla G.U. 23 dicembre 1997, n. 298), legge 30 novembre 1998, n. 419 (in G.U. 7 dicembre 1998, n. 286), decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 1999, n. 165), decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (in S.O. alla G.U. 12 gennaio 2000, n. 8), decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168 (in G.U. 22 giugno 2000, n. 144), decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 (in S.O. alla G.U. 12 settembre 2000, n. 213), decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213 (in G.U. 8 giugno 2001, n. 131), legge 6 marzo 2001, n. 52 (in G.U. 15 marzo 2001, n. 62), decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (in G.U. 19 settembre 2001, n. 218), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (in G.U. 17 novembre 2001, n. 268), decreto legge 7 febbraio 2002, n. 8 (in G.U. 11 febbraio 2002, n. 35), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56 (in G.U. 11 aprile 2002, n. 85), legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2002, n. 305), decreto legge 23 aprile 2003, n. 89 (in G.U. 24 aprile 2003, n. 95), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141 (in G.U. 23 giugno 2003, n. 143), decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (in G.U. 31 marzo 2004, n. 76), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 (in G.U. 29 maggio 2004, n. 125), decreto legge 27 maggio 2005, n. 87 (in G.U. 30 maggio 2005, n. 124), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149 (in G.U. 29 luglio 2005, n. 175), legge 1 febbraio 2006, n. 43 (in G.U. 17 febbraio 2006, n. 40), decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in S.O. alla G.U. 2 maggio 2006, n. 100), decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 (in G.U. 18 maggio 2006, n. 114), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (in G.U. 17 luglio 2006, n. 164), decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 4 luglio 2006, n. 153), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2006, n. 186), decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (in G.U. 31 dicembre 2007, n. 302), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (in S.O. alla G.U. 29 febbraio 2008, n. 51), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (in G.U. 4 novembre 2009, n. 257), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (in S.O. alla G.U. 8 maggio 2010, n. 106), legge 4 novembre 2010, n. 183 (in S.O. alla G.U. 9 novembre 2010, n. 262), decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (in S.O. alla G.U. 6 luglio 2012, n. 156), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2012, n. 189), decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (in G.U. 13 settembre 2012, n. 214), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (in S.O. alla G.U. 10 novembre 2012, n. 263), decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. alla G.U. 18 agosto 2014, n. 190), legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300), decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (in G.U. 2 maggio 2019, n. 101), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (in G.U. 1° luglio 2019, n. 152), decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52 (in G.U. 12 giugno 2019, n. 136), decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26 ottobre 2019, n. 252), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24 dicembre 2019, n. 301), decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2020, n. 203), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. alla G.U. 13 ottobre 2020, n. 253), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2020, n. 322), decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181), legge 5 agosto 2022, n. 118 (in G.U. 12 agosto 2022, n. 188) e decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 (in G.U. 30 marzo 2023, n. 76), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (in G.U. 29 maggio 2023, n. 124).

Si riporta il testo dell’art. 8, comma 1:

«Art. 8

(Disciplina dei rapporti per l’erogazione delle prestazioni assistenziali)

1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi:

0a) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall’accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;

a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall’assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;

b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell’assistito nel corso dell’anno nonché la ricsuzione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità;

b-bis) nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio, garantire l’attività assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un’offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree

metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;

b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare, anche per il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget;

b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis);

b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali, potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali nei quali è prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico e dello psicologo, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter);

b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;

c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attività libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvio dell'attività in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le attività incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attività libero professionale al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);

[e) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio;]

[f) prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto;]

f-bis) prevedere la possibilità per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di specifiche attività assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalità e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale;

g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento;

h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma;

h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali;

h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse. Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale;

i) regolare la partecipazione dei medici convenzionati a società, anche cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto;

l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;

m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei

medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscono a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione;

m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione;

m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche;

m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera 0a), prevedere modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinché sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonché specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati.

Omissis.».

Note all'art. 41, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 48 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (si veda la nota all'art 39, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 48
Incarichi di direzione.

1. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina i criteri e le procedure per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice o di struttura complessa nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 15, commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies del D.Lgs. 502/1992, nonché delle disposizioni della contrattazione collettiva, tenendo conto delle linee di indirizzo definite in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

1-bis. La non esclusività del rapporto non preclude la direzione di strutture semplici e complesse ai sensi dell'articolo 15 quater, comma 4 del d.lgs. 502/1992.».

- Si riporta il testo dell'art. 15 quater, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (si veda la nota all'art 40, alinea e parte novellistica):

«Art. 15-quater
(Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario)

Omissis.

4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse.

Omissis.».

Nota all'art. 42:

- Il testo dell'art. 49 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (si veda la nota all'art 39, alinea e parte novellistica), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

[«Art. 49
Esclusività del rapporto di lavoro.

1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'articolo 15-quinquies, comma 5 del D.Lgs. 502/1992.

2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa del Servizio sanitario regionale, nonché la responsabilità e la gestione dei programmi di cui all'articolo 5, comma 4 del D.Lgs. 517/1999, conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.

3. Il dirigente titolare di uno degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo ai sensi dell'articolo 15-quater, comma 4 del D.Lgs. 502/1992, decade automaticamente dall'incarico.]. Abrogato.».

Nota all'art. 43:

- Per la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, si veda la nota all'art 39, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 44, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 102 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (si veda la nota all'art 39, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 102

Istituzione dei registri regionali di popolazione e di patologia.

1. In applicazione del D.Lgs. 196/2003, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g) sono istituiti a livello regionale i seguenti registri di popolazione e di patologia:

- a) Registro tumori;
- b) Registro mesoteliomi;
- c) Registro dialisi e trapianto;
- d) Registro trapianti d'organo;
- e) Registro malattie rare;
- f) Registro malformazioni congenite;
- g) Registro screening oncologici;
- h) Registro diagnosi anatomo-patologiche;
- i) Registro sclerosi laterale amiotrofica (SLA);
- l) Registro mortalità;

l bis) Registro degli impianti protesici mammari.

2. I registri di popolazione e di patologia di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle malattie ivi individuate a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 196/2003 sono previsti i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

4. Le previsioni del regolamento di cui al comma 3 devono in ogni caso informarsi al principio di necessità di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 196/2003.».

Note all'art. 45, alinea e parte novellistica:

- Per la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, si veda la nota all'art 39, alinea e parte novellistica.
 - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 agosto 2017, n. 179), è stato modificato e integrato con: decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16 ottobre 2017, n. 242), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 5 dicembre 2017, n. 284), decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105 (in G.U. 10 settembre 2018, n. 210), decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in G.U. 14 dicembre 2018, n. 290), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12 febbraio 2019, n. 12), legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2018, n. 302), decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30 aprile 2019, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. alla G.U. 29 giugno 2019, n. 151), decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. 17 marzo 2020, n. 70, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. alla G.U. 29 aprile 2020, n. 110), decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in G.U. 7 ottobre 2020, n. 248), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 (in G.U. 3 dicembre 2020, n. 300), decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (in G.U. 31 dicembre 2020, n. 323), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 1 marzo 2021, n. 51), decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 22 marzo 2021, n. 70), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 maggio 2021, n. 120), decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181), decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in G.U. 30 dicembre 2021, n. 309), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. alla G.U. 28 febbraio 2022, n. 49), decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (in G.U. 21 giugno 2022, n. 143), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2022, n. 73 (in G.U. 21 giugno 2022, n. 143), decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (in G.U. 29 dicembre 2022, n. 303), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27 febbraio 2023, n. 49) e decreto legge 29 maggio 2023, n. 57 (in G.U. 29 maggio 2023, n. 124), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95 (in G.U. 27 luglio 2023, n. 174).
- Si riporta il testo degli artt. 56 e 57.

«Art. 56.

Convenzioni

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 57.

Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza

1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 56.»

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), è stata modificata ed integrata con: legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1993, n. 303), decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12 maggio 1995, n. 109), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11 luglio 1995, n. 160), legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. 17 maggio 1997, n. 113), legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. 20 giugno 1998, n. 142), legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. 6 agosto 1999, n. 183), legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275), legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42), decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111), decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 1 febbraio 2007, n. 26), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77), decreto Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in G.U. 21 settembre 2007, n. 220), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (in G.U. 6 agosto 2010, n. 182), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163 (in G.U. 5 ottobre 2010, n. 233), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), legge 11 novembre 2011, n. 180 (in G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (in G.U. 23 novembre 2011, n. 273), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 339), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13 novembre 2012, n. 265), decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12 settembre 2013, n. 214), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11 novembre 2013, n. 264), decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23 dicembre 2013, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43), decreto legge

24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2014, n. 192), decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. alla G.U. 11 novembre 2014, n. 262), legge 7 agosto 2015, n. 124 (in G.U. 13 agosto 2015, n. 187), legge 18 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18 gennaio 2016, n. 13), decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162), decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162), decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (in S.O. alla G.U. 26 novembre 2016, n. 277), decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 6 luglio 2017, n. 156), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228) e decreto legge 3 maggio 2021, n. 77, (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181).

- La legge regionale 6 marzo 2023, n. 2, recante “Disposizioni in materia di amministrazione condivisa”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 marzo 2023, n. 13.

Nota all’art. 46, alinea:

- Il testo vigente dell’art. 117 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (si veda la nota all’art 39, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 117
Autorizzazioni sanitarie.

1. La Giunta regionale disciplina, con norme regolamentari, le modalità e i termini per la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 8-ter del D.Lgs. 502/1992 da parte di strutture pubbliche e private, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

1-bis. Le norme regolamentari di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di semplificazione amministrativa, trasparenza e pubblicità, dovranno garantire la sicurezza delle attività sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e private e promuovere la qualità delle strutture sanitarie e dei processi di cura.

1-ter. La Giunta regionale, con le norme regolamentari di cui al comma 1, disciplina inoltre:

a) le modalità e i termini per la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie da parte degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, *ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi, e per l’erogazione di cure domiciliari*, di cui al comma 2 dell’articolo 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l’esercizio dell’attività; *[b) le modalità di comunicazione di avvio dell’esercizio dell’attività, nel rispetto dell’articolo 19 della L. 241/1990, nonché le verifiche da svolgere ai sensi del comma 4 del presente articolo, nel caso di studi che non necessitano della suddetta autorizzazione.]* Abrogata.

2. La Giunta regionale stabilisce con norme regolamentari, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, i requisiti aggiuntivi finalizzati a garantire la sicurezza delle strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni.

3. Le strutture già autorizzate ed in esercizio ai sensi dell’articolo 8-ter del D.Lgs. 502/1992 si adeguano ai requisiti aggiuntivi di cui al comma 2 nei tempi e con le modalità stabilite dalle norme regolamentari di cui allo stesso comma.

4. La verifica del possesso e del mantenimento dei suddetti requisiti viene effettuata dalla Giunta regionale che può avvalersi delle apposite strutture delle aziende unità sanitarie locali.».

Nota all’art. 47, alinea:

- Il testo vigente dell’art. 118 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (si veda la nota all’art 39, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 118
Accreditamento istituzionale.

1. L’accreditamento istituzionale, di cui all’articolo 8-quater del D.Lgs. 502/1992, è rilasciato dalla Giunta regionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, *nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari*, e siano in possesso di requisiti ulteriori di qualificazione oltre a quelli previsti per l’autorizzazione.

2. L’accreditamento istituzionale di cui al comma 1 è rilasciato secondo quanto stabilito *da norme regolamentari* e dalle altre norme regionali di riferimento, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) coerenza con le scelte della programmazione regionale, sulla base della domanda di salute espressa dalla popolazione di riferimento e del livello di offerta esistente per le varie tipologie di prestazioni;
- b) adeguatezza qualitativa e quantitativa delle dotazioni strumentali tecnologiche ed organizzative;
- c) equilibrio tra volume di prestazioni erogabili e potenzialità della struttura;
- d) congruità delle professionalità presenti con la tipologia delle prestazioni erogabili;

- e) presenza di un sistema informativo connesso con quello del Servizio sanitario regionale e conforme alle specifiche regionali;
- f) presenza di un idoneo sistema per il controllo ed il miglioramento continuo della qualità;
- g) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.».

Note all'art. 48:

- Il testo dell'art. 104, comma 9 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (si veda la nota all'art 39, alinea e parte novellistica), come inserito dalla presente legge all'art. 45, è il seguente:

«Art. 104
Gestione del trasporto sanitario.

Omissis.

9. La Giunta regionale fissa con regolamento i requisiti ed il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO all'esercizio del trasporto sanitario.».

- Il testo dell'art. 6, comma 1 del regolamento regionale 23 giugno 2017, n. 3, recante “Disciplina per l'autorizzazione e per l'accREDITAMENTO all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario” (pubblicato nel B.U.R. 28 giugno 2017, n. 26), come modificato dai regolamenti regionali 3 agosto 2018, n. 7 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 8 agosto 2018, n. 39), 19 marzo 2019, n. 5 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 27 marzo 2019, n. 15), 26 settembre 2019, n. 10 (in B.U.R. 27 settembre 2019, n. 49), 25 giugno 2020, n. 3 (in B.U.R. 26 giugno 2020, n. 53, E.S.), 29 ottobre 2010, n. 7 (in B.U.R. 30 ottobre 2020, n. 82) e 28 gennaio 2021, n. 1 (in B.U.R. 28 gennaio 2021, n. 7, E.S.), è il seguente:

«Art. 6
Norme finali, transitorie e di abrogazione.

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, svolgono attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario in forza di atti emanati dalla Giunta regionale, al fine di poter continuare tali attività, devono effettuare l'adeguamento ai requisiti per l'autorizzazione di cui all'Allegato A) ed a quelli ulteriori per l'accREDITAMENTO di cui all'Allegato B) entro nove mesi successivi alla scadenza dello stato di emergenza nazionale. Tali soggetti si intendono autorizzati fino alla scadenza dei dodici mesi successivi al termine del medesimo stato di emergenza.

Omissis.».

- Per il testo dell'art. 117 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, si veda la nota all'art 46, alinea.
- Il regolamento regionale 2 agosto 2017, n. 6, recante “Disposizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)”, è pubblicato nel S.O. n. 2 al B.U.R. 9 agosto 2017, n. 33.

Nota all'art. 49, alinea:

- La legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, recante “Testo unico in materia di agricoltura” (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 4 maggio 2016, n. 6 (in B.U.R. 11 maggio 2016, n. 22), 17 maggio 2017, n. 4 (in B.U.R. 24 maggio 2017, n. 21) e 26 maggio 2023, n. 6 (in B.U.R. 31 maggio 2023, n. 28). Il testo vigente dell'art. 106, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 106
Tartufole coltivate.

1. Per tartufole coltivate s'intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento poste a dimora, secondo adeguati sestii e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate. Le tartufole coltivate non costituiscono bosco.

2. Le tartufole coltivate possono essere opportunamente recintate per la tutela della produzione.

3. Le tartufole coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui all'articolo 116 o nelle zone idonee in base alle caratteristiche pedoclimatiche del luogo di impianto, tenuto conto dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto.

4. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento.

5. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, fatto salvo quanto stabilito al comma 5 bis, le tartufole devono presentare le caratteristiche di cui al comma 1 verificate dalle commissioni di cui all'articolo 104.

5 bis. Per le tartufole coltivate realizzate con contributo pubblico l'attestazione di riconoscimento è rilasciata dall'ente competente che, sulla base del progetto di intervento presentato con la domanda di contributo, verifica la rispondenza con quanto stabilito al comma 1.

5 ter. Qualora la tartufole coltivate da realizzare con contributo pubblico ai sensi del comma 5 bis non sia realizzata o sia realizzata difformemente da quanto previsto dal progetto presentato, l'attestazione rilasciata ai sensi del comma 5 bis è rispettivamente revocata o rettificata.».

Note all'art. 50, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 107 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (si veda la nota all'art. 49, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 107
Riconoscimento tartufo.

1. *Fermo restando quanto stabilito all'articolo 106, comma 5 bis, l'ente competente*, dietro richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufo controllate o coltivate dopo parere della competente commissione tecnica di cui all'articolo 104.
2. A tal fine l'interessato deve presentare apposita istanza allegando la seguente documentazione:
 - a) planimetria catastale 1:2.000 con l'indicazione dell'area di cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni;
 - b) piano triennale di miglioramento delle tartufo ed ogni altra documentazione prevista a seconda che si tratti di tartufo coltivata o controllata.
3. A seguito del riconoscimento delle tartufo controllate o coltivate *l'ente competente* per territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di tabelle, conformemente all'articolo 3, terzo comma della L. 752/1985, previo versamento della somma stabilita alla tesoreria della competente unione di comuni, nell'apposito conto corrente.
4. La Giunta regionale determina, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della L. 752/1985, le caratteristiche delle tabelle ed il relativo prezzo.
5. Il riconoscimento delle tartufo controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 104.
6. L'inadempimento alle prescrizioni previste dall'articolo 103 comporta la revoca del riconoscimento con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera r) del secondo comma dell'articolo 118.
7. È fatta comunque salva la facoltà di rinuncia, da parte dell'interessato, al riconoscimento di tartufo controllata entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento.
8. In caso di revoca del riconoscimento di tartufo controllata, l'interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre anni dalla data del provvedimento.».

- Per il testo dell'art. 106 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si veda la nota all'art. 49, alinea.

Nota all'art. 51:

- Per il testo dell'art. 106 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, si veda la nota all'art. 49, alinea.

Nota all'art. 52, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 28 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10, recante "Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 12 dicembre 2018, n. 64), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 28
Norma transitoria.

1. *I contratti a qualunque titolo stipulati dalla Regione Umbria e dall'Agenzia forestale regionale per la conduzione di Aziende agrarie facenti parte del patrimonio immobiliare della Regione Umbria, già prorogati alla data del 31 dicembre 2023, nonché quelli con scadenza nelle annualità 2024-2025-2026-2027, sono da intendersi prorogati alla data del 31 dicembre 2028.*
2. Al fine di assicurare il presidio e la difesa dei territori marginali, collinari e montani, in cui ricadono le aziende agrarie di proprietà regionale, favorendo altresì l'occupazione giovanile in agricoltura, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge un programma per l'alienazione di aziende agrarie di proprietà regionale ai conduttori che risultino titolari di contratto da almeno 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al precedente comma la Giunta regionale è autorizzata a prevedere forme di incentivazione all'acquisto anche attraverso il coinvolgimento dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).».

Nota all'art. 53, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 3, comma 1, lett. o) della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1, recante "Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 12 dicembre 2018, n. 64), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3
Funzioni del Garante.

1. Il Garante provvede:

Omissis.

o) ad effettuare visite *presso gli uffici e servizi pubblici regionali e degli enti locali*, nonché presso le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private convenzionate, al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche.

Omissis.».

Nota all'art. 54, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 9, comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (si veda la nota all'art. 53, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9
Norma finanziaria.

Omissis.

2. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 la copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1.

Omissis.».

Nota all'art. 55, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 23 marzo 2022, n. 4, recante Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)" (pubblicata nel B.U.R. 30 marzo 2022, n. 15), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3
Integrazioni all'articolo 11 della L.R. n. 10/2014.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 10/2014 dopo le parole: "o di uso pubblico" sono aggiunte le seguenti: " , nonché della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali e paesaggistici, nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis)».

Nota all'art. 56, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 23 marzo 2022, n. 4 (si veda la nota all'art. 55, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4
Integrazioni all'articolo 18 della L.R. n. 10/2014.

1. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 18 della L.R. n. 10/2014 il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: " , ".

[2. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 18 della L.R. n. 10/2014 è inserita la seguente:

"j-bis) per motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.].
Abrogato.».

Nota all'art. 57, alinea:

- La legge regionale 6 marzo 2023, n. 1, recante "Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 marzo 2023, n. 13.

Il testo vigente dell'art. 1, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica):

- a) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, nonché dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione;
- b) le modalità, le condizioni, la quantificazione dei canoni aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del D.Lgs. 79/1999;
- c) la determinazione del canone di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies del D.Lgs. 79/1999.

2. La presente legge concorre al conseguimento, in un'ottica di sviluppo sostenibile, degli obiettivi relativi alla tutela, al miglioramento e al risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni, all'equilibrio delle funzioni ecosistemiche, nonché all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, in coerenza, tra l'altro, con gli obiettivi di riduzione della produzione di energia da combustibili fossili *in un'ottica di sviluppo sostenibile e tutela del paesaggio*.

Note all'art. 58, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 8 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (si veda la nota all'art. 57, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8

Modalità di assegnazione delle concessioni.

1. I principi di tutela della concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, libertà di stabilimento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente *e del paesaggio* ed efficienza energetica sono rispettati ai fini dell'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico.

2. Previa verifica dei requisiti di capacità organizzativa e tecnica, nonché patrimoniale e finanziaria, di cui al successivo articolo 13, le concessioni possono essere assegnate secondo le seguenti modalità:

- a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), mediante l'espletamento di un'unica gara con procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la scelta del socio privato e l'affidamento della concessione;
- c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che prevedono la scelta dell'operatore economico con procedure ad evidenza pubblica *nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 175/2016*.

3. In base alle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o a seguito dell'accorpamento di più concessioni preesistenti, con deliberazione della Giunta regionale, è stabilita la modalità, tra quelle di cui al comma 2, di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico in relazione alle specifiche caratteristiche delle concessioni da mettere a gara, al fine di consentire il più efficace perseguimento degli obiettivi ambientali, energetici, socioeconomici e finanziari.

- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", è pubblicato nella G.U. 8 settembre 2016, n. 210.

Nota all'art. 59, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 11 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (si veda la nota all'art. 57, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11

Procedure di assegnazione

1. Nel rispetto di quanto previsto ai sensi della presente legge e del principio di non aggravamento del procedimento, sono definiti, con regolamento regionale, tempi, non superiori a cinquecentoquaranta giorni, e modalità per lo svolgimento da parte della Regione delle procedure di assegnazione di cui all'articolo 10, ivi compresa la disciplina del procedimento unico per la valutazione dei progetti presentati, di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del D.Lgs. 79/1999, nonché le modalità di assegnazione delle concessioni nei casi di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e c).

2. Fatto salvo quanto previsto per la modalità di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), le procedure di assegnazione di cui al comma 1, si articolano secondo le seguenti fasi:

- a) indicazione della procedura di assegnazione, pubblicazione del bando e, ove previsto, invio delle lettere di invito per la partecipazione;

- b) presentazione delle istanze di assegnazione corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;
- c) valutazione preliminare sulla ammissibilità delle istanze e dei requisiti di ammissione dei soggetti proponenti, sulla base di quanto disciplinato dalla presente legge, dal regolamento di cui al comma 1, dai contenuti del bando di assegnazione e, ove previsto, dalla lettera di invito;
- d) valutazione per la selezione dei progetti presentati dai proponenti in esito alla pubblicazione del bando o alle lettere di invito, nell'ambito della quale hanno luogo:
- 1) la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza, l'autorizzazione paesaggistica, nonché l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa statale e regionale; tale fase si svolge nell'ambito di una conferenza di servizi indetta e condotta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - 2) nell'ambito della fase procedimentale di cui al precedente numero 1) partecipano, ove necessario, alla valutazione dei progetti presentati, i Ministeri e gli Enti indicati alla lettera m) del comma 1-ter dell'articolo 12 del D.Lgs. 79/1999;
 - 3) ogni parere, intesa, concerto, nulla osta, autorizzazione, concessione, verifica o valutazione ambientale o altro atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa statale e regionale sui progetti presentati sono resi dall'autorità nazionale, regionale o locale nell'ambito della fase procedimentale di cui alla presente lettera *ivi compreso ogni adeguamento dei progetti alle eventuali prescrizioni emerse in esito alla fase di cui alla precedente lettera d) e relativa verifica*;
- [e) *adeguamento dei progetti alle eventuali prescrizioni emerse in esito alla fase di cui alla precedente lettera d) e relativa verifica*.]. Abrogata.
- f) presentazione dell'offerta economica riferita ai progetti adeguati ai sensi della precedente lettera e);
- [g) *valutazione delle istanze e dei progetti presentati ai sensi delle lettere e) ed f) secondo i criteri stabiliti dal bando di gara in base all'articolo 15 effettuata da una commissione alla quale partecipa anche un rappresentante indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri*.]. Abrogata.
- h) aggiudicazione e assegnazione della concessione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i) sottoscrizione del disciplinare-contratto di assegnazione della concessione.
3. L'atto di assegnazione, corredato dal relativo disciplinare-contratto, tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, dell'autorizzazione paesaggistica e di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale reso nell'ambito della fase procedurale di cui al comma 2, lettera d). Alla conclusione della procedura di assegnazione, l'assegnatario-concessionario ha titolo a esercitare la derivazione, le opere e i beni di cui all'assegnazione, a realizzare gli interventi sulle opere e sui beni, nonché le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato. La concessione costituisce titolo, ove occorra, ai fini della variante allo strumento urbanistico; le opere da realizzare sono considerate di pubblica utilità, ai fini dell'eventuale applicazione delle procedure espropriative da attuare da parte del concessionario.
4. La proposta progettuale a corredo dell'istanza presentata ai sensi del comma 2, lettera c), deve essere conforme al livello di progettazione corrispondente al progetto definitivo, di cui agli articoli 23 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
- [5. *Gli interventi, le opere e le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato passano, senza compenso, al termine della concessione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, in proprietà della Regione secondo le modalità dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 79/1999*.]. Abrogato.».

Nota all'art. 60, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 12, comma 3 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (si veda la nota all'art. 57, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12
Indizione della procedura.

Omissis.

3. La Giunta regionale, ai fini dell'indizione della procedura di cui al comma 1, definisce con propria deliberazione la scelta in riferimento alle opzioni previste alle lettere a) e b) del comma 2, la durata della concessione e, fermi restando requisiti, contenuti e criteri di cui agli articoli 13, 14 e 15, ulteriori elementi essenziali della procedura di assegnazione, nonché l'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di assegnazione della concessione, al quale compete l'adozione del bando, *nonché gli eventuali elementi in relazione alla specificità del contesto territoriale di riferimento*.».

Note all'art. 61, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 13 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (si veda la nota all'art. 57, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13
Requisiti di ammissione.

1. *Possono partecipare alla procedura per l'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche gli operatori*

economici:

a) per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;

b) che non siano destinatari di provvedimenti di decadenza di cui all'articolo 55 del r.d. 1775/1933.

2. Il partecipante, ai fini della dimostrazione di adeguata capacità tecnica e organizzativa, deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW. Il bando di cui all'articolo 14 prevede incrementi del requisito, in ragione della complessità e dimensione degli impianti da gestire per ogni concessione in assegnazione, anche attraverso la definizione di soglie differenziate crescenti di potenza nominale media per tipologie omogenee di impianti.

3. Il partecipante, ai fini della dimostrazione di adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, deve produrre le referenze di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino la capacità del partecipante di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando, ivi comprese le somme da corrispondere per l'eventuale indennizzo richiesto dal concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonché per i beni di cui all'articolo 3, comma 3, dei quali il progetto proposto preveda l'utilizzo. Inoltre, devono accompagnare l'istanza idonee garanzie per l'importo e con le caratteristiche definite dal bando, fatto salvo l'importo minimo della cauzione stabilito all'articolo 25.

4. La Giunta regionale specifica i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria e le relative soglie, sulla base delle diverse tipologie degli impianti, nonché dell'entità e delle caratteristiche dimensionali degli impianti medesimi e dei beni messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alla procedura di assegnazione della o delle concessioni oggetto del bando. Tali requisiti sono proporzionati all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, in relazione al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.

5. Anche nel caso di operatori economici raggruppati o consorziati il bando definisce i requisiti, come previsti dai precedenti commi e questi, in caso di aggiudicazione della concessione, costituiscono una società avente come oggetto esclusivo la gestione della concessione. La società così costituita diventa assegnataria della concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. La quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun operatore rientrante nel raggruppamento o nel consorzio è indicata nell'istanza di assegnazione nell'ambito della procedura di cui all'articolo 11.

[6. Non è consentito partecipare alla gara per l'attribuzione di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

7. È vietato partecipare alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione in un raggruppamento temporaneo di imprese, ovvero partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese.]. Abrogati.».

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), è stato modificato con comunicato 15 luglio 2016 (in G.U. 15 luglio 2016, n. 164), decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30 dicembre 2016, n. 304), convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. alla G.U. 28 febbraio 2017, n. 49), decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (in S.O. alla G.U. 5 maggio 2017, n. 103), decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (in S.O. alla G.U. 24 aprile 2017, n. 95), convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. alla G.U. 23 giugno 2017, n. 144), legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in G.U. 14 dicembre 2018, n. 290), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12 febbraio 2019, n. 36), decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 124 (in S.O. alla G.U. 14 febbraio 2019, n. 38), decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (in G.U. 18 aprile 2019, n. 92), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17 giugno 2019, n. 140), decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30 aprile 2019, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. alla G.U. 29 giugno 2019, n. 151), legge 19 giugno 2019, n. 56 (in G.U. 22 giugno 2019, n. 145), decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26 ottobre 2019, n. 252), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24 dicembre 2019, n. 301), decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in G.U. 31 dicembre 2019, n. 305), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. alla G.U. 29 febbraio 2020, n. 51), decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. 17 marzo 2020, n. 70, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. alla G.U. 29 aprile 2020, n. 110), decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (in G.U. 8 aprile 2020, n. 91, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 6 giugno 2020, n. 143), decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in S.O. alla G.U. 19 maggio 2020, n. 128), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. alla G.U. 18 luglio 2020, n. 180), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228), decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181), decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 (in G.U. 24 agosto 2021, n. 202), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 (in G.U. 23 ottobre 2021, n. 254), decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 (in G.U. 10 settembre 2021, n. 218), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 9 novembre 2021, n. 267), decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (in G.U. 21 ottobre 2021, n. 252), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20 dicembre 2021, n. 301), decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 (in G.U. 6 novembre 2021, n. 265), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2021, n. 310), legge 23 dicembre 2021, n. 238 (in G.U. 17 gennaio 2022, n. 12), decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30 aprile 2022, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29 giugno 2022, n. 150), legge 17 maggio 2022, n. 61 (in G.U. 11 giugno 2022, n. 135), decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (in G.U. 17 maggio 2022, n. 114), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15 luglio 2022, n. 164), decreto legge 16 giugno 2022, n. 68 (in G.U. 16 giugno 2022, n. 139), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 (in S.O. alla G.U. 5 agosto 2022, n. 182), decreto legge 21 giugno 2022, n.

73 (in G.U. 21 giugno 2022, n. 143), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (in G.U. 19 agosto 2022, n. 193) e decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in S.O. alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77).
Si riporta il testo dell'art. 80.

«Art. 80

Motivi di esclusione

[1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore

economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può

avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.]]».

- Si riporta il testo dell'art. 55 del Regio 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" (pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1934, n. 5), come modificato dalla legge 18 ottobre 1942, n. 1434 (in G.U. 19 dicembre 1942, n. 300):

«Art. 55

È in facoltà del ministro per i lavori pubblici e nel caso contemplato dalla successiva lettera e) del ministro per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica:

- a) per non uso durante un triennio consecutivo;
- b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;
- c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
- d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
- e) per mancato pagamento di tre annualità del canone;
- f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
- g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20.

Il ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il consiglio superiore, ha facoltà di prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere. La proroga può essere subordinata, sentito il consiglio superiore, alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze.

Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere b), c), d), da parte del ministero dei lavori pubblici, e nel caso della lettera e) da parte del ministero delle finanze, la decadenza è pronunciata con decreto motivato del ministro per i lavori pubblici, che nei casi contemplati nelle lettere a), b), c), d), deve essere preceduto da parere del consiglio superiore.

Tale decreto è emanato di concerto col ministro per le finanze, allorché trattasi d'impianti che passano allo Stato.

Il decreto è notificato all'utente decaduto e comunicato al ministro per le finanze.

Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della rinuncia.

Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni, decadono di diritto.».

Nota all'art. 62, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 15, comma 1, lett. d) della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (si veda la nota all'art. 57, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15

Criteri di valutazione per l'assegnazione.

1. L'amministrazione competente, ai fini dell'assegnazione della concessione, si attiene ai seguenti criteri di valutazione:

Omissis.

d) l'attività di gestione dell'invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

- 1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la *sicurezza delle infrastrutture esistenti ivi inclusi* la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
- 2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;
- 3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;

Omissis.».

Note all'art. 63, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 29, comma 3 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (si veda la nota all'art. 57, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 29

Norma finanziaria.

Omissis.

3. Per gli anni 2024 e 2025 agli oneri di cui al comma 2 si provvede quanto ad euro 1.600.000,00 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa *di cui all'articolo 3 della l.r. 18/2021* e quanto ad euro 2.097.000,00 a valore sulle maggiori entrate derivanti dalla componente fissa dei canoni per effetto della presente legge.

Omissis.».

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18, recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)” (pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. 31 dicembre 2021, n. 77), è il seguente:

«Art. 3

Interventi a favore dei Comuni interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni.

1. A decorrere dal 2022 la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 1.600.000,00 per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori dei Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice, attraverso interventi nei seguenti ambiti:

- a) decoro urbano;
- b) manutenzione ordinaria viabilità;
- c) manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei medesimi comuni;
- d) realizzazione soli grandi eventi e manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di eventi e manifestazioni finalizzate allo sviluppo turistico del territorio per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale in favore dei Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice, per ciascuno degli ambiti di intervento di cui al medesimo comma, sulla base della popolazione residente. La Giunta regionale con il medesimo atto comunica ai Comuni interessati l'importo delle risorse ripartite richiedendo agli stessi, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse, la presentazione di idonei programmi o progetti. Le risorse relative a ciascuno degli ambiti di cui al comma 1 sono concesse ai Comuni sulla base di programmi o progetti presentati e valutati ammissibili, prevedendo le modalità di rendicontazione degli stessi.

3. Per il triennio 2022-2024 al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte:

- a) per euro 260.000,00 con gli stanziamenti della Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024;
- b) per euro 260.000,00 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024;
- c) per euro 800.000,00 con gli stanziamenti della Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024;
- d) per euro 280.000,00 con gli stanziamenti della Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.

4. L'impegno delle somme di cui al comma 3 è subordinato al preventivo accertamento della entrata iscritta nel Titolo 3, Tipologia 0100, Categoria 03 (capitolo 00220) del bilancio 2022-2024.

5. Per gli anni successivi, le spese di cui al comma 1 sono determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

6. A decorrere dal 2022 sono revocate le precedenti autorizzazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)).».

Nota all'art. 64:

- Il regolamento regionale 16 settembre 2021, n. 6, recante "Regolamento per il funzionamento del registro tumori della Regione Umbria in attuazione dell'articolo 102 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)", è pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 22 settembre 2021, n. 57.